



VENETO BANCA S.c.p.A.

Sede legale in Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1, Cod. ABI 5035.1 – C.C.I.A.A.:TV N. 88163 – C.F./P.IVA/ Registro Imprese Treviso N. 00208740266, patrimonio sociale al 31/12/2013 Euro 2.865.289.404,13 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al fondo nazionale di garanzia – Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1

NOTA INFORMATIVA

redatta ai sensi della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva 2003/71/CE e del Regolamento 809/2004/CE, recante le modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificato ed integrato

relativa all'offerta in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato "Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" di n. 13.865.138 massime azioni ordinarie Veneto Banca e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato

**Emittente e Responsabile del Collocamento
VENETO BANCA S.c.p.A.**

Nota Informativa depositata presso la Consob in data 25 giugno 2014, a seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 25 giugno 2014 protocollo n. 0053268/14.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Veneto Banca S.c.p.A., depositato presso la Consob in data 25 giugno 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 25 giugno 2014 protocollo n. 0053267/14 e alla Nota di Sintesi, depositata presso la Consob in data 25 giugno 2014, a seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 25 giugno 2014 protocollo n. 0053268/14.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi sono disponibili gratuitamente presso la sede legale e le filiali di Veneto Banca S.c.p.A. e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca nonché nel sito internet della medesima www.venetobanca.it.

AVVERTENZA

Veneto Banca, ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo Unico Finanza, si è avvalsa della facoltà di redigere un prospetto informativo nella forma di documenti distinti, suddividendo le informazioni richieste in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento in strumenti finanziari emessi da Veneto Banca, gli investitori sono invitati ad esaminare le informazioni contenute nella Nota Informativa (in particolare, i fattori di rischio illustrati nel Capitolo II) nonché le altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione (in particolare, i fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività illustrati al Capitolo IV del Documento di Registrazione). Salvo ove diversamente indicato, i rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai capitoli e ai paragrafi del presente Documento di Registrazione.

Per valutare se le Azioni oggetto dell'Offerta siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari dell'Offerta sono invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione né che sono oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato.

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è pari a Euro 36,00 (di cui Euro 33,00 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna Azione ed è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 giugno 2014, in esecuzione della delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2012. Il Prezzo di Offerta è stato determinato, prendendo a riferimento il valore delle azioni Veneto Banca stabilito dall'assemblea dei soci il 26 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e dell'art. 6 dello Statuto Sociale, pari ad Euro 39,50 e applicandovi uno sconto del 8,861%. Ai fini della proposta di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca, sulla cui base è stato fissato il Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione ha applicato una apposita *policy* che prevede l'applicazione, come metodi base del metodo patrimoniale complesso e del metodo DDM, mentre quale metodo di confronto è stato individuato l'approccio del "*price book value*". La corretta applicazione di tali metodologie e il corretto utilizzo dei parametri di mercato è stato riscontrato favorevolmente da una *fairness opinion* rilasciata esperti indipendenti.

Si precisa che il prezzo delle azioni in Offerta, pari ad Euro 36,00, risulta superiore rispetto al patrimonio netto contabile per azione alla data del 31 dicembre 2013, corrispondente ad Euro 28,89.

Quale specifico fattore di rischio connesso agli strumenti finanziari offerti, si segnala che il moltiplicatore "*Price/Book Value*" riferito all'Emittente e implicito nel valore delle azioni dell'Emittente e del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 36,00, evidenzia un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che tali multipli derivano dai prezzi di Borsa, mentre il valore delle azioni di Veneto Banca viene determinato annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea dei soci sulla base di un processo valutativo e non è quindi conseguenza del prezzo che deriva dall'incontro di domanda ed offerta su un mercato regolamentato. Il valore del multiplo P/BV risulta invece sostanzialmente allineato se raffrontato con la media dei valori espressi da un campione di banche non quotate comparabili.

Di seguito si riporta il multiplo *Price/Book Value* calcolato in base al Prezzo di Offerta e un raffronto dei medesimi indicatori con un campione di banche comparabili (per la modalità di determinazione di tali multipli, cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa). Si evidenzia che non è stato rappresentato il multiplo "*Price/Earnings*" in ragione del fatto che l'Emittente, nell'esercizio 2013, ha chiuso il bilancio con un risultato economico negativo.

	Prezzo (€)	P/BV
Prezzo di Offerta	36,00	1,25
Media per le banche quotate ^(*)		0,66

Media per le banche non quotate ^(***)		1,28
--	--	------

^(*)I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2013 sia per il calcolo dei multipli patrimoniali che per il multiplo *Price/Earning*; per i prezzi si è fatto riferimento alle quotazioni puntuali disponibili sul circuito *Bloomberg* alla data di riferimento del 30 aprile 2014.

^(**)I dati sono aggiornati – ove disponibili - al 31 dicembre 2013 - sia per il calcolo dei multipli patrimoniali che reddituali. Per i prezzi si è fatto riferimento all'ultimo prezzo di riferimento degli scambi/prezzo di emissione o in alternativa se comunicato, al prezzo medio degli scambi dell'ultimo mese alla data di riferimento del 30 aprile 2014.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della presente Nota Informativa.

Le Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente. La Banca è, dunque, emittente e responsabile del collocamento dell'Offerta. Sotto tale profilo esiste, dunque, un potenziale conflitto di interessi.

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	6
GLOSSARIO	pag.	9
CAPITOLO I – PERSONE RESPONSABILI	pag.	12
1.1 Responsabili della Nota Informativa	pag.	12
1.2 Dichiarazione di responsabilità	pag.	12
CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E ALL’OFFERTA	pag.	13
2.1 Fattori di rischio connessi all’investimento nelle Azioni	pag.	13
2.2 Rischio di liquidità connesso alle Azioni	pag.	13
2.3 Rischi connessi alla modalità di determinazione del prezzo dell’azione Veneto Banca sulla cui base è stato fissato il prezzo di offerta delle Azioni	pag.	15
2.4 Rischi connessi all’assenza di garanzie relative al buon esito dell’Offerta	pag.	16
2.5 Rischi connessi alla adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto	pag.	17
2.6 Rischi connessi ai possibili effetti diluitivi	pag.	17
2.7 Rischi connessi alla non negoziabilità dei diritti di opzione	pag.	18
2.8 Rischi connessi a conflitti di interesse dell’Emittente	pag.	18
2.9 Esclusione dei mercati nei quali è consentita l’Offerta	pag.	19
2.10 Rischi connessi al limite al possesso di azioni e all’esercizio di voto	pag.	19
2.11 Rischi connessi all’esercizio del diritto di voto in caso di mancato gradimento del socio	pag.	19
CAPITOLO III – INFORMAZIONI ESSENZIALI	pag.	21
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante	pag.	21
3.2 Fondi propri e indebitamento	pag.	21
3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta	pag.	21
3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi	pag.	24
CAPITOLO IV – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	pag.	26
4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico	pag.	26
4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Veneto Banca saranno emesse	pag.	26
4.3 Caratteristiche delle Azioni Veneto Banca	pag.	26
4.4 Valuta di emissione delle Azioni Veneto Banca	pag.	26
4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Veneto Banca	pag.	26
4.6 Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni Veneto Banca saranno emesse	pag.	29
4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Veneto Banca	pag.	29
4.8 Eventuali restrizioni alla libera circolazione delle Azioni Veneto Banca	pag.	30
4.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Veneto Banca	pag.	30
4.10 Offerte pubbliche di acquisto sulle Azioni dell’Emittente nell’esercizio precedente e in quello in corso	pag.	30
4.11 Regime fiscale delle Azioni Veneto Banca	pag.	30
4.11.1 Definizioni	pag.	31
4.11.2 Regime fiscale delle Azioni	pag.	31
4.11.2.1 Regime fiscale dei dividendi	pag.	31
4.11.2.2 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all’art. 47, comma 5, del TUIR	pag.	36
4.11.2.3 Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Azioni	pag.	38
4.11.2.4 Imposta sulle successioni e donazioni	pag.	43
4.11.2.5 Tassa sui contratti di borsa	pag.	44
4.11.2.6 Imposta di bollo sul deposito titoli	pag.	44
4.11.2.7 Imposta sugli strumenti finanziari detenuti all’estero	pag.	45
4.11.2.8 Imposta sulle transazioni finanziarie (“Tobin tax”)	pag.	45
4.11.2.9 Obblighi di monitoraggio fiscale	pag.	47
CAPITOLO V – CONDIZIONI DELL’OFFERTA	pag.	48
5.1 Statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’Offerta	pag.	48
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata	pag.	48
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta	pag.	48

5.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione	pag.	48
5.1.4	Informazioni circa la revoca o sospensione dell'Offerta	pag.	49
5.1.5	Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni	pag.	50
5.1.6	Ammontare della sottoscrizione	pag.	50
5.1.7	Ritiro delle adesioni	pag.	50
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni Veneto Banca	pag.	50
5.1.9	Diffusione dei risultati dell'Offerta	pag.	50
5.1.10	Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.	pag.	51
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	pag.	51
5.2.1	Destinatari dell'Offerta	pag.	52
5.2.2	Impegni a sottoscrivere le Azioni Veneto Banca	pag.	52
5.2.3	Piano di riparto	pag.	53
5.2.4	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato	pag.	53
5.2.5	Sovrallocazione e "Greenshoe"	pag.	54
5.3	Fissazione del Prezzo di Offerta	pag.	54
5.3.1	Prezzo di Offerta	pag.	54
5.3.2	Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta	pag.	60
5.3.3	Limitazione del diritto di opzione	pag.	60
5.3.4	Eventuale differenza tra il Prezzo di Offerta delle Azioni Veneto Banca e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, dei principali dirigenti o persone affiliate	pag.	60
5.4	Collocamento e sottoscrizione	pag.	61
5.4.1	Coordinatori dell'Offerta	pag.	61
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese	pag.	61
5.4.3	Impegni di sottoscrizione e garanzia	pag.	61
5.4.4	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	pag.	61
	CAPITOLO VI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	pag.	62
6.1	Ammissione alla negoziazione delle Azioni Veneto Banca oggetto dell'Offerta	pag.	62
6.2	Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	pag.	62
6.3	Altre operazioni	pag.	62
6.4	Nome ed indirizzo dei soggetti che si sono assunti l'impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	pag.	62
6.5	Stabilizzazione	pag.	62
	CAPITOLO VII – POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PRECEDONO ALLA VENDITA	pag.	63
7.1	Informazioni sui soggetti che offrono le Azioni	pag.	63
7.2	Numero e classe degli strumenti finanziari offerti da ciascuno dei possessori degli strumenti finanziari che precedono alla vendita	pag.	63
7.3	Accordi di <i>lock-up</i>	pag.	63
	CAPITOLO VIII – SPESE LEGATE ALL'OFFERTA	pag.	64
	CAPITOLO IX – DILUIZIONE	pag.	65
	CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	pag.	66
10.1	Consulenti menzionati nella Nota Informativa	pag.	66
10.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di Revisione	pag.	66
10.3	Eventuali pareri o relazioni redatte da esperti inseriti nella Nota Informativa	pag.	66
10.4	Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti	pag.	66

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della presente Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Altri Paesi		Stati d'Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
Aumento di Capitale		L'aumento di capitale sociale, scindibile a pagamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (come <i>infra</i> definito), in data 3 giugno 2014, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'Emittente in data 28 aprile 2012, per un importo massimo di complessivi Euro 499.144.968,00, in opzione agli azionisti e agli Obbligazionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, codice civile
Avviso di Proroga		Avviso su un quotidiano a diffusione nazionale con cui Veneto Banca comunicherà al mercato e alla Consob (come <i>infra</i> definita) l'eventuale volontà di prorogare il Periodo di Offerta (come <i>infra</i> definito).
Azioni Aggiuntive		Le azioni ordinarie dell'Emittente eventualmente assegnate, decorso il Periodo di Riferimento (come <i>infra</i> definito), senza ulteriori esborsi, ai sottoscrittori delle Azioni Veneto Banca (come <i>infra</i> definite), secondo il rapporto di n. 3 nuove azioni Veneto Banca ogni n. 20 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta, al ricorrere di talune condizioni.
Azioni Veneto ovvero Azioni	Banca	Le massime n. 13.865.138 azioni ordinarie Veneto Banca (come <i>infra</i> definita), di nuova emissione, del valore nominale di Euro 3,00, oggetto dell'Offerta.
Banca d'Italia		La Banca d'Italia, con sede legale in Roma, via Nazionale n. 91.
BCE ovvero Centrale Europea	Banca	La banca centrale responsabile della moneta unica europea, l'Euro. Il suo compito principale consiste nel preservarne il potere d'acquisto, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell'area dell'Euro, che comprende i 18 Paesi dell'Unione Europea che hanno introdotto la moneta unica a partire dal 1999.
BIM		Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., con sede in Torino, Via Gramsci, n. 7.
Consob		Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, via G.B. Martini, n. 3.
Data della Informativa	Nota	La data di pubblicazione della presente Nota Informativa (come <i>infra</i> definita).
Direttiva ovvero Direttiva CRD IV	2013/36/UE	La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
Documento Registrazione	di	Il documento di registrazione depositato presso la Consob in data 25 giugno 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 25 giugno 2014 protocollo n. 0053267/14.

Emittente	<i>ovvero</i>	Veneto	Veneto Banca S.c.p.A., con sede in Montebelluna (TV), piazza G. B.
Banca	<i>ovvero</i>	Società	Dall'Armi, n. 1.
Capogruppo	<i>ovvero</i>	Banca	<i>ovvero</i>
Giorno Bancario	Lavorativo		Qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.
Gruppo	Veneto	Banca	Collettivamente l'Emittente e le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 93 del TUF (come definito <i>infra</i>).
Intermediari Aderenti			Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
Monte Titoli			Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
Nota di Sintesi			La nota di sintesi depositata presso la Consob in data 25 giugno 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 25 giugno 2014 protocollo n. 0053268/14.
Nota Informativa			La presente Nota Informativa.
Obbligazioni	<i>ovvero</i>		Le massime n. 7.777.777 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente del Prestito (come <i>infra</i> definito) denominato "Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" per le quali l'Emittente ha esercitato l'opzione di rimborso anticipato in azioni Veneto Banca, prevista dal regolamento del Prestito e che saranno rimborsate in data 30 giugno 2014.
Obbligazioni Convertibili			
Obbligazionisti			I titolari delle Obbligazioni.
Offerta			Congiuntamente l'Offerta in Opzione (come definita <i>infra</i>) e l'Offerta al Pubblico Indistinto (come definita <i>infra</i>).
Offerta in Opzione			L'offerta delle Azioni agli azionisti e ai titolari di Obbligazioni Convertibili.
Offerta al Pubblico Indistinto			L'offerta al Pubblico Indistinto delle Azioni che risultassero non sottoscritte dagli azionisti e dai titolari di Obbligazioni Convertibili (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione) durante il Periodo di Offerta (i.e. inoptato).
Periodo di Offerta			Il periodo di tempo compreso tra il 26 giugno 2014 e il 28 luglio 2014, salvo proroga.
Periodo di Riferimento			Il periodo di tempo di 36 mesi che decorre dal giorno immediatamente successivo alla data di assegnazione delle Azioni e sul quale calcolare il termine per il decorrere dell'eventuale assegnazione delle Azioni Aggiuntive.
Piano Industriale	<i>ovvero</i>	Piano	Il piano strategico del Gruppo Veneto Banca, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 aprile 2014 e successivamente condiviso dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2014, e contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del periodo 2014 – 2016/2018.

POC Obbligazionario Convertibile	<i>ovvero</i>	Prestito Obbligazionario	Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” di Euro 349.999.965, costituito da n. 7.777.777 Obbligazioni Convertibili, che sarà convertito in azioni in data 30 giugno 2014.
Prezzo di Offerta			Il prezzo a cui ciascuna Azione è offerta pari a Euro 36,00 cadauna.
Principi Internazionali	<i>ovvero</i>	Contabili IAS	Tutti gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), tutti gli <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS) emanati dall’ <i>International Accounting Standard Board</i> (IASB) e tutte le interpretazioni dell’ <i>International Reporting Interpretations Committee</i> (IFRIC), precedentemente denominato <i>Standing Interpretations Committee</i> (SIC).
ovvero IFRS			
Pubblico Terzi	<i>ovvero</i>	Indistinto	Soggetti terzi diversi dagli azionisti e dagli Obbligazionisti dell’Emittente che potranno concorrere a sottoscrivere l’ <i>inoptato</i> ove ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta.
Regolamento 809/2004/CE			Il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, come successivamente modificato, recante modalità di esecuzione della Direttiva per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione di prospetti e la diffusione dei messaggi pubblicitari, come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla Data della Nota Informativa.
Regolamento 575/2013	(UE)	n.	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Regolamento CRR	<i>ovvero</i>		
Regolamento Emittenti			Il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla Data della Nota Informativa.
Scheda di Adesione			Il modulo di adesione all’Offerta.
Società di Revisione			La società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91.
Socio			L’azionista di Veneto Banca che abbia acquisito la qualità di socio cooperatore ai sensi degli artt. da 7 a 11 dello Statuto Sociale (come definito <i>infra</i>).
Statuto Sociale			Lo statuto della Società in vigore alla Data della Nota Informativa.
TUF della Finanza	<i>ovvero</i>	Testo Unico	Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla Data della Nota Informativa.
TUB Bancario	<i>ovvero</i>	Testo Unico	Il Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla Data della Nota Informativa.

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Asset Quality Review ovvero AQR	Attività di analisi intesa a migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso la verifica della qualità degli attivi delle banche, ivi compresa l'adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti, condotta nell'ambito della Comprehensive Assessment (come <i>infra</i> definita).
Attività di internalizzazione sistematica	di L'attività svolta da un Internalizzatore Sistematico ai sensi delle disposizioni del TUF e del regolamento mercati adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Basilea 3	Accordo internazionale contenente modifiche alla regolamentazione prudenziale in materia, tra l'altro, di capitale e liquidità delle banche, con un'entrata in vigore graduale dei nuovi requisiti prudenziali prevista dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2019.
Circolare 285	Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia recante le nuove disposizioni di vigilanza per le banche.
Common Equity Tier 1 ovvero CET1	La componente primaria di capitale secondo la normativa di Basilea 3, rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalle relative riserve sovrapprezzo, dall'utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi (computabile entro determinati limiti) e da altre rettifiche regolamentari, così come previsto dal Regolamento CRR e dalla Circolare 285 (sia nel periodo transitorio sia a regime).
Common Equity Ratio ovvero Common Equity Tier 1 Ratio ovvero CET 1 Ratio	È il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Common Equity Tier 1 e i RWA calcolati sulla base della nuova normativa di Basilea III, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CRR, dalla Direttiva CRD IV e dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Comprehensive Assessment	La valutazione approfondita della solidità delle banche europee promossa dalla BCE, avviata a novembre 2013, della durata di 12 (dodici) mesi e condotta dalla stessa BCE in collaborazione con le Autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico. Tale valutazione si articola in: 1) un'analisi dei rischi a fini di vigilanza (revisione della posizione di liquidità, del livello di leverage e del funding); 2) un esame della qualità degli attivi intesa a migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso un'analisi della qualità dell'attivo delle banche; 3) una prova di stress per verificare la tenuta dei bilanci bancari in scenari di stress.
Dividend discount model ovvero DDM	Il metodo del Dividend Discount Model determina il valore di un'azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima che questa sia in grado di generare in chiave prospettica. sostenibile.
Internalizzatore sistematico	Il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato

o di un sistema multilaterale di negoziazione come definito ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter del TUF.

Mercato regolamentato

E' un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente come definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-ter del TUF.

Patrimonio di Base ovvero Tier 1 ovvero Tier 1 Capital

Il capitale versato, le riserve, gli strumenti innovativi di capitale e l'utile del periodo costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio di base. Il totale dei suddetti elementi, al netto delle azioni o quote proprie, delle attività immateriali, della perdita del periodo e di quelle registrate in esercizi precedenti nonché dei "filtri prudenziali" negativi del patrimonio di base, costituisce il "patrimonio di base". La Banca d'Italia può richiedere che siano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base. Per maggiori dettagli si vedano le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul Patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali emanate dalla Banca d'Italia.

Patrimonio di Vigilanza ovvero Total Capital

Patrimonio delle banche valido ai fini della normativa di vigilanza, costituito dalla somma del Patrimonio di Base – ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione – e del Patrimonio Supplementare, che è ammesso nel limite massimo del Patrimonio di Base dedotte, con specifiche e dettagliate modalità, le partecipazioni e le interessenze possedute in altri enti creditizi e/o finanziari. La Banca d'Italia, nelle istruzioni di vigilanza e nelle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul Patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali indica dettagliati limiti e modalità di calcolo del Patrimonio di Vigilanza. Per maggiori dettagli si vedano le Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul Patrimonio di Vigilanza e sui coefficienti prudenziali emanate dalla Banca d'Italia.

Price Book Value (P/B)

Il multiplo P/BV rappresenta l'entità del premio (avviamento) o dello sconto (*badwill*) implicito nella capitalizzazione (prezzo per azione per numero di azioni in circolazione) della Banca rispetto al patrimonio netto di bilancio di riferimento, comprensivo di eventuali avviamenti e altre immobilizzazioni immateriali, rilevate sulla base dei principi contabili applicabili.

Price Earning (P/E)

Il multiplo P/E rappresenta il rapporto fra il prezzo dell'azione e l'utile netto per azione, che è dato dall'utile netto d'esercizio diviso il numero di azioni circolanti. Il P/E esprime, in via semplificata, il numero di anni in cui la Società ripagherebbe mediante gli utili realizzati l'investimento effettuato dall'investitore.

RWA ovvero Attività Ponderate per il Rischio ovvero Attività di Rischio Ponderate

Valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio e fuori bilancio. A seconda della tipologia di attività, la rischiosità è calcolata attraverso l'utilizzo di metodologie interne (validate dalle Autorità di Vigilanza) o standardizzate. Le attività incluse tra le Attività Ponderate per il Rischio e i relativi criteri di ponderazione sono dettagliati nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche" (circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti).

Sistema multilaterale di negoziazione	Sono sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati, il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati, che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi dell'art. 1, comma 5-octies del TUF.
Terminal Value	Indica il valore attuale di una rendita perpetua, definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita, coerente con un <i>pay-out ratio</i> (rapporto dividendo / utile netto) che rifletta una redditività a regime sostenibile.
Tier 1 Capital Ratio ovvero Tier 1 Ratio	È il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Patrimonio di Base (<i>Tier 1 Capital</i>) e le Attività di Rischio Ponderate (<i>RWAs</i>).
Total Capital Ratio	È il coefficiente di solvibilità minimo obbligatorio espresso dal rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza (comprensivo del Patrimonio di Base, del Patrimonio Supplementare e dei prestiti subordinati di terzo livello) e le Attività di Rischio Ponderate.

CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI

1.1 Responsabili della Nota Informativa

Veneto Banca S.c.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV), piazza G. B. Dall'Armi, n. 1, assume la responsabilità delle informazioni e dei dati contenuti della presente Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data 25 giugno 2014, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 25 giugno 2014 protocollo n. 0053268/14.

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E ALL'OFFERTA

Al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente, si invitano gli investitori a leggere attentamente le informazioni fornite negli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al settore di attività in cui esso opera, come descritti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Documento di Registrazione.

2.1 Fattori di rischio connessi all'investimento nelle Azioni

L'Offerta delle Azioni presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari.

In particolare, il valore economico delle Azioni, al pari di un qualsiasi altro strumento rappresentativo del capitale di rischio dell'Emittente, dipende essenzialmente dalla consistenza del patrimonio dell'Emittente e dalle valutazioni circa le sue prospettive di utili futuri, per cui non vi è alcuna certezza che il valore economico delle Azioni in futuro possa essere superiore al Prezzo di Offerta. In caso di indebolimento della consistenza patrimoniale dell'Emittente e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri dello stesso, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative, anche al di sotto del Prezzo di Offerta. Le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall'azionista, in quanto, non essendo le Azioni quotate su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori. Si tenga, inoltre, conto del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti titoli diffusi non quotati su mercati regolamentati, quale l'Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Società potrebbero non essere conosciuti dagli azionisti in maniera tempestiva.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo IV, Paragrafo 4.5 e al Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della presente Nota Informativa.

2.2 Rischio di liquidità connesso alle Azioni

Gli Azionisti, poiché le Azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato, né negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione né formano oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie Azioni. Per essi potrebbe, infatti, essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato.

Al fine di agevolare le probabilità di esecuzione degli scambi sulle proprie azioni, Veneto Banca ha operato ed opera in modo non sistematico in regime di esecuzioni ordini 'incrociando' le richieste di vendita dei titoli azionari con le richieste di acquisto degli stessi.

Tale attività di mediazione non sistematica, in quanto tale, non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte di Autorità di Vigilanza.

Le operazioni concluse in sede di esecuzione degli ordini relativi alle azioni sono eseguite esclusivamente al prezzo determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e art. 2528, comma 2, codice civile, su proposta del consiglio di amministrazione e sentito il parere del collegio sindacale. Pertanto non è consentita la presentazione di proposte, di vendita o acquisto delle Azioni, a prezzi diversi da quello fissato dall'ultima Assemblea dei Soci precedente la data di presentazione della richiesta.

Le prassi che regolano l'attività di negoziazione delle Azioni da parte di Veneto Banca prevedono un processo articolato in n. 3 fasi e segnatamente quelle di:

1. raccolta delle proposte di vendita e acquisto da parte delle filiali del Gruppo o di altri intermediari depositari e successivo invio alla funzione capitale sociale di Veneto Banca;
2. verifica da parte della funzione capitale sociale di Veneto Banca della regolarità delle proposte, classificazione e sistemazione delle stesse secondo un ordine cronologico e di ammontare;
3. esecuzione delle operazioni corrispondenti alle proposte di vendita e alle proposte di acquisto pervenute nel più breve tempo possibile (come meglio indicato nella tabella seguente).

In particolare, la seguente tabella descrive con riferimento alle transazioni intervenute nell'ultimo triennio 2011-2013, in cui Veneto Banca ha operato in regime di esecuzione di ordini, i tempi medi per la conclusione delle proposte di vendita di azioni Veneto Banca, risultano i seguenti:

Anno di riferimento	Media giorni	N. transazioni intervenute	N. azioni oggetto di negoziazione	Taglio medio azioni per singola transazione
2011	21	3.749	9.490.307	2.531
2012	19	5.322	11.804.216	2.218
2013	35	5.987	9.616.083	1.606

Alle date rispettivamente del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012 non risultavano proposte di vendita non concluse.

Al 31 dicembre 2013, alla luce del mutato contesto economico e dell'esigenza di maggiore liquidità da parte degli azionisti, le richieste di vendita sono aumentate in modo considerevole e pertanto i tempi di esecuzione delle transazioni si sono necessariamente dilatati e per circa il 14% delle proposte complessivamente presentate (pari a circa il 18% delle azioni poste in negoziazione alla medesima data), non è stato possibile concludere la transazione.

Fermo restando quanto sopra Veneto Banca si riserva inoltre la facoltà di intervenire nella negoziazione in contropartita diretta con utilizzo del "fondo acquisto azioni proprie", qualora tale soluzione si renda utile per agevolare la negoziabilità del titolo, avuto anche riguardo alla finalità di abbreviare i tempi medi di transazione. Gli scambi avvengono anche in tal caso all'unico prezzo di riferimento pari a quello determinato annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e dell'art. 2528, comma 2, codice civile (che dall'approvazione del bilancio 2010 fino all'approvazione del bilancio 2011 era pari ad Euro 39,50, dall'approvazione del bilancio 2011 fino all'approvazione del bilancio 2012 era pari ad Euro 40,25 e dall'approvazione del bilancio 2012 fino all'approvazione del bilancio 2013 era pari ad Euro 40,75).

La valutazione in merito all'utilizzo del fondo è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, avuto presente il limite costituito dalla riserva "fondo acquisto azioni proprie" di cui all'art. 52 dello Statuto Sociale e i vincoli derivanti del rispetto dei requisiti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa di vigilanza in materia.

Nella seguente tabella sono illustrati i dati principali relativi alle operazioni di acquisto di azioni proprie da parte di Veneto Banca, nel triennio 2011-2013

Azioni Proprie	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Saldo Azioni esercizio precedente	-	60.388	-
Vendita di azioni proprie	1.323.721	7.555.864	12.685.465
Acquisto di azioni proprie	1.323.721	7.495.476	12.745.853
Saldo finale dell'esercizio	-	-	60.388

n. di volte in cui il fondo acquisto azioni proprie è stato utilizzato dall'Emittente nel singolo esercizio	4	9	8
---	---	---	---

Fermo restando quanto sopra, non vi è alcun impegno da parte dell'Emittente a dare esecuzione agli ordini di acquisto e vendita e/o ad intervenire in contropartita diretta entro un tempo predeterminato, né a continuare a svolgere attività di agevolazione degli scambi anche in futuro.

Da ultimo, si segnala che le transazioni delle azioni Veneto Banca in casi marginali sono avvenute direttamente tra le parti, in assenza di interventi dell'Emittente. In tali casi le transazioni sono state concluse ai prezzi e alle condizioni dalle parti liberamente determinate.

Il numero di reclami ricevuti nell'ultimo triennio 2011-2013, e fino alla data del 13 giugno 2014, presentati da parte degli investitori in azioni Veneto Banca che lamentavano l'impossibilità o difficoltà nel disinvestimento delle stesse azioni, ammonta a n. 400 (di cui n. 2 nel 2011, n. 10 nel 2012, n. 167 nel 2013 e n. 221 dall'1 gennaio 2014 al 13 giugno 2014).

Si fa presente infine che con riferimento alle modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di propria emissione, come le Azioni oggetto dell'Offerta, con lettera del 28 febbraio 2012, Consob ha avviato, a seguito di accertamenti ispettivi condotti presso l'Emittente nel periodo dal 20 novembre 2010 al 23 maggio 2011, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Veneto Banca e di taluni suoi esponenti aziendali, nell'ambito del quale l'Autorità ha rilevato il mancato rispetto di alcuni degli obblighi imposti agli intermediari in materia di valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela; detto procedimento si è concluso con provvedimento notificato all'Emittente in data 4 febbraio 2013 comminante una sanzione a carico di taluni esponenti aziendali dell'Emittente pari a complessivi Euro 495.000,00. Più specificatamente, è stata accertata la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. (a) del TUF e dell'art. 40 del Regolamento Intermediari essendo emersa la presenza di diffuse e reiterate condotte irregolari relative alla valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, in particolare su azioni e obbligazioni emesse dall'Emittente nel periodo dal 20 novembre 2010 al 23 maggio 2011. L'Emittente ha presentato ricorso alla Corte d'Appello di Venezia, la quale, con decreto del 4 luglio 2013, ha disposto, in parziale riforma della suddetta delibera Consob e in parziale accoglimento del ricorso dell'Emittente, la riduzione da Euro 495.000 ad Euro 307.000 della complessiva sanzione comminata agli esponenti aziendali.

Attualmente sono in corso attività di vigilanza post ispettiva, sempre da parte di Consob, volte a valutare le iniziative intraprese da Veneto Banca al fine di superare dette criticità.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo IV, Paragrafo 4.5 e al Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della presente Nota Informativa.

2.3 Rischi connessi alla modalità di determinazione del prezzo dell'azione Veneto Banca sulla cui base è stato fissato il prezzo di offerta delle Azioni

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è pari a Euro 36,00 (di cui Euro 33,00 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna Azione ed è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 giugno 2014, in esecuzione della delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2012.

Il Prezzo di Offerta è stato determinato prendendo a riferimento il valore delle azioni Veneto Banca stabilito dall'assemblea dei soci il 26 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e dell'art. 6 dello Statuto Sociale, pari ad Euro 39,50 e applicandovi uno sconto del 8,861%.

Ai fini della proposta di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca, sulla cui base è stato fissato il Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione, come da indicazioni della Banca d'Italia, ha applicato una apposita "Policy in materia di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca" ("policy"), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 9 febbraio 2010 e revisionata successivamente in

data 10 febbraio 2012, che prevede l'applicazione, come metodi base, del metodo patrimoniale complesso e del metodo del "dividend discount model" (DDM), mentre, quale metodo di confronto, è stato individuato l'approccio del "price book value".

Sulla base delle simulazioni effettuate applicando il metodo patrimoniale complesso è emersa una valorizzazione dell'azione Veneto Banca compresa in un *range* tra Euro 35,19 e Euro 40,33, con un moltiplicatore medio alla raccolta totale compreso rispettivamente tra 5,48% e 7,10% (per maggiori informazioni sull'applicazione del metodo cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa).

Sulla base delle simulazioni effettuate applicando il DDM è emersa una valorizzazione dell'azione Veneto Banca compresa in un *range* di valori compreso tra Euro 33,07 e Euro 41,75 (per maggiori informazioni sull'applicazione del metodo cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa).

Complessivamente, nell'ambito dei *range* di valori così determinati, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea dei soci un valore per azione pari a Euro 39,50 e l'assemblea dei soci lo ha approvato.

La corretta applicazione di tali metodologie e il corretto utilizzo dei parametri di mercato è stato riscontrato favorevolmente dalla *fairness opinion* rilasciata, in data 8 aprile 2014, dai professori Angelo Provasoli e Lorenzo Pozza e messa a disposizione dei soci presso la sede della Banca nonché pubblicata sul sito internet della stessa.

Di seguito si riporta il multiplo *Price/Book Value* calcolato in base al Prezzo di Offerta e un raffronto dei medesimi indicatori con un campione di banche comparabili (per la modalità di determinazione di tali multipli, cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della Nota Informativa).

	Prezzo (€)	P/BV
Prezzo di Offerta	36,00	1,25
Media per le banche quotate ^(*)		0,66
Media per le banche non quotate ^(**)		1,28

^(*)I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2013 sia per il calcolo dei multipli patrimoniali che per il multiplo *Price/Earning*; per i prezzi si è fatto riferimento alle quotazioni puntuali disponibili sul circuito *Bloomberg* alla data di riferimento del 30 aprile 2014.

^(**)I dati sono aggiornati – ove disponibili - al 31 dicembre 2013 - sia per il calcolo dei multipli patrimoniali che reddituali. Per i prezzi si è fatto riferimento all'ultimo prezzo di riferimento degli scambi/prezzo di emissione o in alternativa se comunicato, al prezzo medio degli scambi dell'ultimo mese alla data di riferimento del 30 aprile 2014.

Il moltiplicatore "Price/Book Value" riferito all'Emittente e implicito nel valore delle azioni dell'Emittente e del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 36,00, evidenzia un disallineamento rispetto ai multipli di mercato di un campione di banche con azioni quotate, in ragione del fatto che tali multipli derivano dai prezzi di Borsa, mentre il valore delle azioni di Veneto Banca viene determinato annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea dei soci sulla base di un processo valutativo e non è quindi conseguenza del prezzo che deriva dall'incontro di domanda ed offerta su un mercato regolamentato. Il valore del multiplo *Price/Book Value* risulta invece sostanzialmente allineato se raffrontato con la media dei valori espressi da un campione di banche non quotate comparabili. Si evidenzia che non è stato rappresentato il multiplo "Price/Earnings" in ragione del fatto che l'Emittente, nell'esercizio 2013, ha chiuso il bilancio con un risultato economico negativo.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della presente Nota Informativa.

2.4 Rischi connessi all'assenza di garanzie relative al buon esito dell'Offerta

Non sono previsti impegni formali di sottoscrizione, né vi sono soggetti che in tutto o in parte abbiano garantito o garantiranno il buon esito dell'Offerta.

Seppure con la conversione del POC, la stima degli indicatori del patrimonio e dei coefficienti di vigilanza di Veneto Banca, su base consolidata, alla data del 1° gennaio 2014, calcolati applicando le regole di Basilea 3 “a regime”, saranno al di sopra del livello minimo dell’8% (e questo a prescindere dagli impatti della dismissione della quota di partecipazione di maggioranza in BIM e/o delle sue controllate), tuttavia si segnala che, nel caso in cui le Azioni oggetto dell’Offerta non vengano integralmente sottoscritte, sulla base delle informazioni alla Data della Nota Informativa, le strategie di sviluppo e i programmi dell’Emittente indicati nel Piano Industriale potrebbero subire variazioni significative e potrebbero essere necessari ulteriori interventi volti al conseguimento di un livello di patrimonializzazione atto ad assicurare un’adeguata dotazione di mezzi propri, anche in prospettiva dei possibili impatti dell’*Asset Quality Review* e il rispetto dei limiti previsti dai *ratios* patrimoniali indicati dalla vigilanza europea (BCE).

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto ai Capitoli IV e XIII del Documento di Registrazione, al Capitolo III, Paragrafo 3.4 e al Capitolo V, Paragrafo 5.4.3 della presente Nota Informativa.

2.5 Rischi connessi alla adesione all’Offerta al Pubblico Indistinto

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente e agli Obbligazionisti. Qualora le Azioni non fossero tutte sottoscritte dagli azionisti e dagli Obbligazionisti (anche a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte degli stessi), i Terzi che intendano sottoscrivere l’offerta, facendone richiesta nel Periodo di Offerta, dovranno essere titolari di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 della presente Nota Informativa.

2.6 Rischi connessi ai possibili effetti diluitivi

Le Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti e gli Obbligazionisti sulla base del seguente rapporto di opzione n. 1 Azione Veneto Banca per ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 Azioni Veneto Banca per ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute (a prescindere dall’intervenuta conversione delle stesse), pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione al capitale sociale per coloro i quali decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza.

Gli azionisti e gli Obbligazionisti che invece decidessero di non sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione di una percentuale massima pari al 10,96 % (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e considerando già avvenuta l’emissione delle azioni derivanti dalla conversione del POC).

Inoltre, ipotizzando l’integrale assegnazione delle Azioni Aggiuntive e delle azioni aggiuntive derivanti dal POC, gli aventi diritto che decidessero di non sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione di una percentuale massima pari al 13,34% (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, considerando già avvenuta l’emissione delle azioni derivanti dalla conversione del POC e non considerando l’emissione di ulteriori nuove azioni).

A tal riguardo si ricorda che la possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da ciascun socio, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per effetto dell’ingresso di nuovi soci o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci esistenti, sono immanenti alla forma sociale dell’Emittente, che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile. Tale profilo di rischio, sebbene i relativi effetti, stante il principio del voto capitaro applicabile alle banche popolari aventi natura di cooperativa, siano circoscritti ai soli aspetti economici, può tradursi di fatto nel rischio di una momentanea riduzione di redditività delle azioni, determinata dall’eventuale ritardo sui ritorni del nuovo capitale investito, nonché in ragione delle differenze tra prezzo di

emissione e valore patrimoniale delle azioni, nel rischio di effetti redistributivi del valore tra vecchi e nuovi azionisti nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo IX della presente Nota informativa.

2.7 Rischi connessi alla non negoziabilità dei diritti di opzione

In assenza di un mercato organizzato, i diritti di opzione relativi alle Azioni offerte, al pari delle Azioni Veneto Banca, non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato, né in un sistema multilaterale di negoziazione, né in altri sistemi bilaterali, né l'Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accentrare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto pur essendo astrattamente possibile per gli aventi diritto cedere e trasferire i propri diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l'autonomia negoziale dei privati, tuttavia il soggetto cedente potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi il diritto di opzione.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo V, Paragrafo 5.1.10 della presente Nota Informativa.

2.8 Rischi connessi a conflitti di interesse dell'Emittente

a) Conflitto di interessi relativo alla coincidenza tra Emittente e collocatore delle Azioni

Le Azioni sono offerte dall'Emittente attraverso tutte le proprie filiali, le banche del Gruppo Veneto Banca e tutti i promotori finanziari del Gruppo.

Pertanto poiché la Banca assume, allo stesso tempo, il ruolo di Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, esiste sotto tale profilo, un potenziale conflitto di interesse sul quale si richiama l'attenzione degli investitori.

b) Conflitto di interessi relativo alla determinazione del prezzo delle Azioni Veneto Banca

Il Prezzo di Offerta è pari a Euro 36,00 (di cui Euro 33,00 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna Azione ed è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 giugno 2014, in esecuzione della delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2012. Il Prezzo di Offerta è stato determinato, prendendo a riferimento il valore delle azioni Veneto Banca stabilito dall'assemblea dei soci il 26 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e dell'art. 6 dello Statuto Sociale, pari ad Euro 39,5 e applicandovi uno sconto del 8,861%.

Ai fini della proposta di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca, sulla cui base è stato fissato il Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione, come da indicazioni della Banca d'Italia, ha applicato una apposita "*policy* in materia di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca" (cfr. Capitolo III, Paragrafo 3.3 della presente Nota Informativa). La corretta applicazione delle metodologie e il corretto utilizzo dei parametri di mercato indicati nella *policy* è stato riscontrato favorevolmente dalla *fairness opinion* rilasciata, in data 8 aprile 2014, dai professori Angelo Provasoli e Lorenzo Pozza, resa a disposizione dei soci presso la sede della Banca e pubblicata sul sito internet della stessa.

Tuttavia, nonostante la rigorosa e complessa procedura prevista, esiste un potenziale conflitto di interessi in quanto il Prezzo di Offerta è stato determinato dal medesimo organo - il consiglio di amministrazione dell'Emittente- al quale compete la proposta in ordine alla determinazione del prezzo annuale dell'azione Veneto Banca sulla cui base è stato stabilito il Prezzo di Offerta.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo III, Paragrafo 3.3 della presente Nota Informativa.

2.9 Esclusione dei mercati nei quali è consentita l'Offerta

L'Offerta è riservata, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti e Obbligazionisti dell'Emittente senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione. Le eventuali Azioni residue inoptate (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione degli aventi diritto) verranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto richiesta e presentato la Scheda di Adesione durante il Periodo di Offerta.

L'Offerta è promossa sul mercato italiano. Essa, quindi, non è, né sarà promossa a soggetti residenti negli Altri Paesi nonché in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita, in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, con alcun mezzo, non utilizzando, quindi, né i servizi postali, né alcun altro strumento di comunicazione o di commercio interno o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Ogni adesione alla presente Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra non sarà considerata valida.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo V, Paragrafo 5.2.1 della presente Nota Informativa.

2.10 Rischi connessi al limite al possesso di azioni e all'esercizio di voto

Essendo Veneto Banca una banca popolare, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Bancario nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'1,00% del capitale sociale, salvi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Le azioni eccedenti la soglia indicata devono essere alienate entro un anno dalla contestazione, pena la perdita dei diritti patrimoniali maturati, che vengono acquisiti da Veneto Banca.

Inoltre, l'investitore dovrà considerare che l'esercizio del diritto di voto non avviene in misura proporzionale alle azioni detenute, ma ciascun Socio può esprimere un solo voto, a prescindere dal numero di azioni possedute, con la conseguenza che nessun Socio individualmente può esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'assemblea della Banca.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.6 del Documento di Registrazione e al Capitolo IV, Paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa.

2.11 Rischi connessi all'esercizio del diritto di voto in caso di mancato gradimento del socio

Ai sensi delle norme di legge e statutarie in vigore alla Data della Nota Informativa, il diritto di intervento e di voto nelle assemblee dell'Emittente è riconosciuto agli azionisti che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione nel libro soci, purché tale iscrizione risalga ad almeno 90 giorni prima del giorno fissato per ciascuna assemblea in prima convocazione, previa apposita deliberazione di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione. Gli investitori sono, pertanto, invitati a considerare che la sottoscrizione delle Azioni nell'ambito dell'Offerta e la conseguente titolarità delle stesse non conferiscono al relativo sottoscrittore, in assenza dell'iscrizione a libro soci, alle condizioni e nei termini di legge e di Statuto Sociale, la legittimazione ad esercitare il diritto di voto connesso alle Azioni sottoscritte.

La mancanza di gradimento (e quindi la mancata iscrizione nel libro soci) non impedisce di per sé all'azionista l'esercizio dei diritti patrimoniali relativi alle azioni (ivi incluso il trasferimento delle stesse), ma preclude l'esercizio dei diritti c.d. amministrativi (in particolare del diritto di voto e di intervento in assemblea).

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto descritto al Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.3 del Documento di Registrazione e al Capitolo IV, Paragrafo 4.5 della presente Nota Informativa.

CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e sulla scorta della definizione di capitale circolante – quale mezzo mediante il quale il Gruppo Veneto Banca ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – riportata nella raccomandazione ESMA 2013/319 e senza tener conto degli effetti dell’Offerta, alla Data della Nota Informativa, il Gruppo Veneto Banca dispone di un capitale circolante sufficiente per far fronte alle proprie esigenze per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa.

3.2 Fondi propri e indebitamento

La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta, dell’interbancario netto e del patrimonio netto del Gruppo Veneto Banca alla data del 30 aprile 2014.

in milioni di Euro

Debiti verso la clientela	19.436
Titoli in circolazione	8.661
Passività finanziarie valutate al fair value	29
Debiti verso banche	5.976
Totale indebitamento	34.102
<hr/>	
Crediti verso banche	1.941
Debiti verso banche	5.976
Interbancario netto - provvista	-4.035
<hr/>	
Patrimonio netto del gruppo	3.070
Riserve da valutazione	62
Strumenti di capitale	-7
Riserve	576
Sovrapprezzi di emissione	2.126
Capitale	309
Utile (Perdita) del primo quadrimestre 2014	4
Patrimonio di pertinenza di terzi	189

Si precisa che le suddette informazioni sono tratte da elaborazioni gestionali e non sono state sottoposte a revisione.

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all’indebitamento del Gruppo Veneto Banca si rinvia al Capitolo X del Documento di Registrazione.

3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta

Le Azioni sono offerte dall'Emittente attraverso tutte le proprie filiali, le banche del Gruppo Veneto Banca e tutti i promotori finanziari del Gruppo. Pertanto, poiché la Società assume, allo stesso tempo, il ruolo di Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, esiste sotto tale profilo, un potenziale conflitto di interesse.

Gli investitori devono inoltre considerare che il Prezzo di Offerta è stato determinato, prendendo a riferimento il valore delle azioni Veneto Banca stabilito dall'assemblea dei soci il 26 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e dell'art. 6 dello Statuto Sociale, pari ad Euro 39,50 e applicandovi uno sconto del 8,861%.

Con riferimento alla determinazione del prezzo delle azioni Veneto Banca, l'Emittente, come da indicazioni della Banca d'Italia, ha adottato un'apposita "*Policy* in materia di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca" ("*policy*"), che prevede il seguente approccio in termini di metodologie e procedure:

1. applicazione dei criteri di valutazione del metodo patrimoniale complesso (valore della raccolta) e del "*dividend discount model*", quali metodi "base";
2. applicazione di un criterio di valutazione, fondato su parametri di mercato del "*price book value (PBV)*", determinati avendo riguardo ai "*comparables*" di Veneto Banca, quale metodo di "confronto", così da poter verificare l'affidabilità dei valori espressi dall'impiego congiunto dei due metodi base (cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.3 della presente Nota Informativa);
3. acquisizione del parere di un esperto in materia di valutazione d'azienda, avente requisiti di indipendenza e nominato dal Consiglio di Amministrazione che deve esprimersi sulla coerente applicazione delle metodologie previste dalla *policy* aziendale vigente ai fini della determinazione del valore delle azioni Veneto Banca e sulla corretta individuazione e utilizzo dei parametri richiesti dai citati metodi. Si precisa che, ove l'esperto terzo indipendente ritenga che le metodologie valutative previste non siano state correttamente applicate, il Consiglio di Amministrazione avvierà nuovamente il processo di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca;
4. formulazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, della proposta per l'assemblea dei soci che, unitamente alle conclusioni del parere dell'esperto, verrà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e presso la sede sociale, congiuntamente alla documentazione predisposta per l'assemblea dei soci della Società convocata ai sensi dell'art. 2528, secondo comma del codice civile e dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

Critero Metodologico della *Policy*

Con riferimento ai criteri metodologici di determinazione del valore delle azioni, come indicato, sono stati identificati due metodi di valutazione per garantire una valorizzazione dell'azione Veneto Banca coerente con la struttura azionaria (cooperativa), le caratteristiche operative e dimensionali, la situazione patrimoniale e le potenzialità di sviluppo del Gruppo e non strettamente dipendenti dalle condizioni dei mercati di borsa e dalle attese degli investitori.

La valorizzazione riveniente dall'applicazione di tali metodi non è pertanto soggetta alle oscillazioni riscontrate sui mercati regolamentati non riconducibili direttamente ai fondamentali dell'azienda.

Le due metodologie individuate dalla *policy* risultano pertanto essere:

1. il metodo patrimoniale complesso, detto del "valore della raccolta",
2. il metodo finanziario, detto del "*Dividend Discount Model (DDM)*".

Il metodo patrimoniale complesso prevede che la determinazione del valore economico di Veneto Banca sia pari alla somma (i) del patrimonio netto contabile rettificato dalle attività immateriali e da eventuali dividendi; e (ii) dell'avviamento commisurato al valore della raccolta diretta e indiretta, con esclusione sia della quota parte ascrivibile a controparti istituzionali che di pertinenza di terzi.

Per la valutazione della raccolta sono stati applicati dei coefficienti ritenuti idonei a rappresentare, nel caso della raccolta diretta i diversi costi in funzione delle varie tipologie di provvista, e nel caso di raccolta indiretta la differente redditività di masse gestite e amministrate.

Il metodo del *Dividend Discount Model* determina il valore di un'azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima essa sia in grado di generare in chiave prospettica. Nella fattispecie, il metodo utilizzato è il DDM nella variante con distribuzione dell'*excess capital*, in base al quale il valore economico di una società è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

1. valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività¹;
2. valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita, coerente con un *pay-out ratio* (rapporto dividendo / utile netto), che rifletta una redditività a regime sostenibile. Tale valore è indicato nel seguito anche come *Terminal Value*.

Il metodo descritto prescinde, pertanto, dalle effettive politiche di distribuzione degli utili adottate nell'ambito dell'esercizio di pianificazione preso a riferimento, in quanto mira a fattorizzare tutti i flussi di cassa potenzialmente distribuibili comprensivi del capitale in eccesso. Per l'applicazione della metodologia del DDM sono state utilizzate le evoluzioni reddituali prospettiche previste nel Piano Industriale. A partire dalla fine del 2018, è stato fattorizzato un impatto positivo derivante dall'adozione dei modelli interni di *rating*, al fine di calcolare l'assorbimento per rischio di credito.

Sono stati sviluppati, inoltre, differenti scenari per riflettere l'impatto della variazione di alcuni parametri rilevanti, ed in particolare il costo del capitale ($k_e \pm 0,5\%$) ed il tasso di crescita di lungo periodo ($g=2\%$, $\pm 0,25\%$).

All'interno dei *range* individuati da tale analisi di scenario, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo posizionarsi su un valore dell'azione pari a Euro 39,50. Tale valore è stato riscontrato anche avendo riguardo ai multipli espressi in transazioni di mercato comparabili.

La corretta applicazione di tali metodologie e il corretto utilizzo dei parametri di mercato è stato riscontrato favorevolmente dalla *fairness opinion* rilasciata in data 8 aprile 2014 dai professori Angelo Provasoli e Lorenzo Pozza, messa a disposizione dei Soci presso la sede della Banca e pubblicata sul sito internet della stessa. Per maggiori informazioni sull'applicazione di tali metodologie in relazione all'ultima determinazione del prezzo dell'azione Veneto Banca si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.3.1 della presente Nota Informativa.

Tuttavia, nonostante la rigorosa e complessa procedura prevista, esiste un potenziale conflitto di interessi in quanto il Prezzo di Offerta è stato determinato dal medesimo organo - il consiglio di amministrazione dell'Emittente- al quale compete la proposta in ordine alla determinazione del prezzo annuale dell'azione Veneto Banca sulla cui base è stato stabilito il Prezzo di Offerta.

¹ Al fine del calcolo del capitale in eccesso distribuibile è stata assunta l'adozione integrale dei nuovi dettami di Basilea 3 ed un CET 1 pari al 9%.

Fatto salvo quanto precede, per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data della Nota Informativa, non vi sono persone fisiche e/o giuridiche che abbiano interessi significativi o che versino in condizioni di conflitto di interessi in riferimento all’Offerta.

3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi

Ragioni dell’Offerta

L’Aumento di Capitale si inserisce nel piano di patrimonializzazione volto a garantire a Veneto Banca la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Industriale, in linea con le indicazioni di Banca d’Italia, necessari per il conseguimento di un livello di patrimonializzazione atto ad assicurare un’adeguata dotazione di mezzi propri, anche in prospettiva dei possibili impatti dell’*Asset Quality Review* e il rispetto dei limiti previsti dai *ratios* patrimoniali indicati dalla vigilanza europea (BCE).

In particolare, nella seguente tabella si riporta la stima degli indicatori del patrimonio e dei coefficienti di vigilanza di Veneto Banca, su base consolidata, alla data del 1° gennaio 2014, calcolati applicando le regole di Basilea 3 “a regime”, così come introdotte con l’approvazione della Direttiva CRD IV e del Regolamento CRR, anche sulla base di quanto previsto dalla Circolare 285 della Banca d’Italia. Al riguardo, si evidenzia che alla data del 1° gennaio 2014 il *Common Equity Tier 1* era inferiore sia al parametro minimo richiesto ai fini del superamento del *Comprehensive Assessment* sia alla soglia minima regolamentare in vigore dal 1° gennaio 2014 (rispettivamente, l’8% e il 7%).

Adeguatezza patrimoniale (Stima² Basilea 3)	01/01/2014
<i>Valori in Euro milioni</i>	
Capitale primario di classe 1 (<i>Common Equity Tier 1</i> – CET 1)	1.733.637
Patrimonio di Base (<i>Tier 1</i>)	1.881.477
Patrimonio di Vigilanza (<i>Total Capital</i>)	2.274.462
<i>Valori in percentuale</i>	
CET 1 Ratio (CET1 / Attività di Rischio Ponderate)	6,9%
<i>Tier 1 Ratio</i> (<i>Tier 1</i> / Attività di Rischio Ponderate)	7,4%
<i>Total Capital Ratio</i> (Patrimonio di Vigilanza totale / Attività di Rischio Ponderate)	9,0%
Attività di Rischio Ponderate / Totale attivo	67,8%

Nel corso dei primi mesi del 2014 è avvenuto un miglioramento del CET 1 Ratio riconducibile all’apprezzamento dei Titoli di Stato in portafoglio e alla conseguente riduzione delle riserve negative su detti Titoli nonché alla dismissione di talune partecipazioni inferiori al 10% in banche o società finanziarie avvenuta anch’essa nei primi mesi del corrente esercizio. Questi eventi hanno comportato un beneficio patrimoniale complessivo di circa Euro 100 milioni, corrispondente ad un incremento dello 0,4% di CET 1 rispetto al dato al 1° Gennaio 2014.

Se nei coefficienti sopra indicati si considerassero anche i positivi effetti della conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile (che avrà efficacia il 30 giugno 2014), il coefficiente CET1 del Gruppo stimato al 1° Gennaio 2014 si attesta all’8,2%, rispettando pertanto i requisiti minimi prescritti (e non considerando l’Aumento di Capitale).

Tale indicatore salirebbe al 10,2% considerando anche l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.

² E’ stato considerato l’effetto del grandfathering graduale, entro il 31 dicembre 2021, per gli strumenti di capitale non più computabili nel patrimonio di vigilanza ai sensi del Regolamento CRR.

Da ultimo si segnala che un ulteriore *buffer* è rappresentato inoltre dal beneficio dell'eventuale dismissione della partecipazione di Veneto Banca in BIM.

Impiego dei proventi

Le risorse ottenute dall'Offerta saranno utilizzate in coerenza con gli obiettivi e le azioni previste dal Piano Industriale (*cf.* Capitolo XIII del Documento di Registrazione); in particolare le risorse ottenute dall'Offerta saranno utilizzate nell'ambito della normale gestione di tesoreria aziendale, per la possibile sostituzione di altri finanziamenti sul mercato interbancario e istituzionale e a supporto della normale attività creditizia, in un'ottica di ottimizzazione del risultato.

I proventi derivanti dall'Offerta, in caso di integrale sottoscrizione, sono stimati in circa Euro 499 milioni (al lordo della stima delle spese e commissioni legate all'Offerta pari ad un massimo di circa Euro 700.000,00).

CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sono massime n. 13.865.138 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 3,00 (tre/00) ciascuna e sovrapprezzo di Euro 33,00 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla Data della Nota Informativa (le “**Azioni Veneto Banca**” o le “**Azioni**”).

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) assegnato alle Azioni Veneto Banca è [IT0005027724](#).

4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Veneto Banca saranno emesse

Le Azioni Veneto Banca saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.3 Caratteristiche delle Azioni Veneto Banca

Le Azioni Veneto Banca saranno, al pari delle azioni ordinarie Veneto Banca, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, avranno godimento regolare, saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (la “**Monte Titoli**”) ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, ogni operazione avente ad oggetto le Azioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli “**Intermediari Aderenti**”).

4.4 Valuta di emissione delle Azioni Veneto Banca

La valuta di emissione delle Azioni Veneto Banca sarà l'Euro.

4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Veneto Banca

Le Azioni Veneto Banca avranno le medesime caratteristiche ed incorporeranno i medesimi diritti delle azioni Veneto Banca in circolazione alla data di emissione.

Le Azioni Veneto Banca saranno, al pari delle azioni ordinarie Veneto Banca, non quotate su alcun mercato regolamentato né su altre piattaforme di negoziazione, né è prevista la quotazione delle stesse. Pertanto, per le Azioni potrebbero insorgere difficoltà di disinvestimento soprattutto nel breve termine, a causa della mancanza di richiedenti il titolo.

I sottoscrittori delle Azioni che:

- (i) abbiano mantenuto, senza soluzione di continuità, presso una banca del Gruppo o altro Intermediario Aderente, per un periodo di 36 mesi, che decorre dal giorno immediatamente successivo alla data di assegnazione delle Azioni (il “**Periodo di Riferimento**”), la piena proprietà (a) delle Azioni e (b) di altre azioni ordinarie dell'Emittente eventualmente detenute al termine del Periodo di Offerta; e

(ii) durante il Periodo di Offerta non abbiano ceduto, a qualsiasi titolo, le azioni dell'Emittente eventualmente già detenute all'inizio del Periodo di Offerta, mantenendo, continuativamente, la titolarità di tali azioni presso una banca del Gruppo o altro Intermediario Aderente,

avranno diritto, senza ulteriori esborsi, alla assegnazione di azioni ordinarie dell'Emittente, secondo il rapporto di n. 3 nuove azioni Veneto Banca (le “**Azioni Aggiuntive**”) per ogni n. 20 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta.

Il calcolo delle Azioni Aggiuntive da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all'unità intera.

Saranno comunque fatte salve quelle situazioni che non alterino la ratio delle Azioni Aggiuntive che è quella di attribuire un premio a quei sottoscrittori che abbiano dimostrato una fidelizzazione alla Banca e che risponde inoltre, quanto meno con riferimento alle azioni detenute durante il Periodo di Offerta, all'esigenza di evitare il verificarsi di fenomeni di arbitraggio. Ne consegue che, a titolo meramente esemplificativo, potranno considerarsi legittime e in linea con la ratio delle Azioni Aggiuntive, le ipotesi di fusione di società, le ipotesi di scissione ove alla società scissa siano state assegnate tutte le azioni Veneto Banca, la donazione ad efficacia differita (vale a dire con efficacia successiva ai 36 mesi successivi alla chiusura del Periodo di Offerta) oppure la donazione ad efficacia immediata a familiare qualificabile come legittimario ai sensi delle disposizioni di legge in materia successoria. Va da sé che tali soggetti cessionari, dovranno a loro volta, rispettare le condizioni che consentono di maturare il diritto alle Azioni Aggiuntive.

Le Azioni Aggiuntive, da assegnare al ricorrere delle condizioni sopra menzionate agli aventi diritto, saranno azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione, godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale e/o azioni proprie detenute dall'Emittente e/o azioni derivanti da altro aumento di capitale da deliberarsi, fermo restando che l'Emittente avrà la facoltà di adempiere anche corrispondendo in tutto o in parte, una somma di denaro pari al controvalore delle Azioni Aggiuntive da assegnare, calcolato sulla base del valore delle azioni Veneto Banca ai sensi dell'art. 2528 cod. civ. e art. 6 dello Statuto Sociale alla data di assegnazione delle Azioni Aggiuntive (i.e. il valore delle azioni Veneto Banca come sarà determinato dall'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016).

L'attribuzione delle Azioni Aggiuntive dovrà essere richiesta dall'avente diritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario dal termine del Periodo di Riferimento all'Intermediario Aderente ed avrà luogo entro 30 Giorni Lavorativi Bancari dalla scadenza del termine di decadenza di cui sopra, sulla base dell'attestazione dell'Intermediario Aderente attestante l'ininterrotta titolarità delle azioni sino al termine del Periodo di Riferimento. Le Azioni Aggiuntive, eventualmente attribuite agli aventi diritto, saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro 30 Giorni Lavorativi Bancari dalla scadenza del termine di richiesta sulla base dell'attestazione dell'Intermediario Aderente, attestante l'ininterrotta titolarità delle azioni sino al termine del Periodo di Riferimento.

Le Azioni Aggiuntive, eventualmente attribuite, avranno il medesimo godimento ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni Veneto Banca in circolazione al momento della loro emissione e saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Si riportano di seguito alcune previsioni dello Statuto Sociale relative all'acquisizione della qualità di Socio e ai diritti patrimoniali connessi alle azioni Veneto Banca.

Acquisizione qualità di Socio

Qualora gli aventi diritto non siano già Soci, potranno esercitare sulle Azioni Veneto Banca attribuite i soli diritti patrimoniali finché non avranno chiesto ed ottenuto l'ammissione a Socio, ai sensi dell'art. 10 della Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 dello Statuto Sociale (di seguito descritto). Possono, inoltre, far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni, ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli. Ai fini dell'ammissione nella Società, è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno stabile rapporto di clientela in atto con la Società stessa o con le società del Gruppo; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete commerciale propria e delle proprie controllate.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale. Fino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio, tenendo conto in ogni caso dell'interesse della Società, delle prescrizioni statutarie e dello spirito della forma cooperativa.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la qualità di Socio si acquista dopo l'accoglimento della domanda e allorché sia stata effettuata l'annotazione sul libro dei soci.

Diritto al dividendo

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'assemblea qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste il conto in cui sono registrate le azioni della Società.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano acquisiti alla Società.

Diritti alla partecipazione agli utili

Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto Sociale, dall'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea va innanzitutto destinata una quota, pari a quella prevista dalla legge, per la formazione e l'incremento della riserva legale.

Il residuo, detratta una congrua assegnazione alla riserva straordinaria, nell'entità stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione nella misura non inferiore al 10%, sarà ripartito secondo le determinazioni dell'assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione, fra i soci, quale dividendo e/o accantonato per costituire ulteriori riserve ed accantonamenti, compreso un'eventuale riserva per l'acquisto di azioni proprie e compresa un'eventuale assegnazione per opere di assistenza, beneficenza, cultura e di interesse sociale.

Diritti di voto

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Società, almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare per legge all'Emittente.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Diritto di opzione

Veneto Banca, sulla base della disciplina del capitale variabile applicabile alle società cooperative (articolo 2524, comma 2, del codice civile e articolo 2528 del codice civile), può emettere azioni in modo continuativo e senza necessità di modificare lo Statuto Sociale a seguito di richiesta di ammissione da parte di nuovi Soci.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, la Società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 del codice civile. In tale caso, spetta ai Soci il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Diritto di prelazione

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, in caso di offerta di azioni di nuova emissione in opzione ai soci, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione

Ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto Sociale, in caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

4.6 Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni Veneto Banca saranno emesse

L'assemblea straordinaria dei Soci, in data 28 aprile 2012, ha attribuito, *inter alia*, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, massime numero 15.000.000 (quindici milioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre/00), per massimi nominali Euro 45.000.000,00 (quarantacinque milioni/00), mediante uno o più aumenti scindibili del capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente ed ai possessori delle Obbligazioni Convertibili, con facoltà di determinare il prezzo di emissione e le altre caratteristiche e condizioni dell'Offerta.

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 28 aprile 2012, in data 3 giugno 2014, ha fissato, tra l'altro, il numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta, il numero massimo delle Azioni Aggiuntive, il Prezzo di Offerta e il rapporto di opzione.

4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Veneto Banca

Le Azioni Veneto Banca saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, il 4

agosto 2014 (ovvero in caso di esercizio, da parte dell'Emittente della facoltà di proroga, dalla data che sarà indicata nell'Avviso di Proroga (come di seguito definito)).

Le Azioni Aggiuntive, attribuite agli aventi diritto al ricorrere delle condizioni indicate al precedente Capitolo IV, Paragrafo 4.5 della Nota Informativa, saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro 30 Giorni Lavorativi Bancari dalla scadenza del termine di richiesta sulla base dell'attestazione dell'Intermediario Aderente, attestante l'ininterrotta titolarità delle azioni sino al termine del Periodo di Riferimento.

4.8 Eventuali restrizioni alla libera circolazione delle Azioni Veneto Banca

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Veneto Banca.

4.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Veneto Banca

Dal momento della sottoscrizione delle Azioni Veneto Banca, le stesse – tenuto conto della natura dell'Emittente di società con azioni ordinarie non quotate in mercati regolamentari ma diffuse tra il pubblico in misura rilevante – saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

4.10 Offerte pubbliche di acquisto sulle azioni dell'Emittente nell'esercizio precedente e in quello in corso

Nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso non sono state promosse offerte pubbliche di scambio o di acquisto aventi ad oggetto azioni dell'Emittente.

4.11 Regime fiscale delle Azioni Veneto Banca

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Azioni ai sensi della legislazione italiana vigente ed applicabile alla Data della Nota Informativa.

Il regime fiscale relativo alle Azioni, come di seguito illustrato, è basato sulla legislazione e la prassi vigenti ed applicabili alla Data della Nota Informativa, ma non si può escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che potrebbero modificare – in tutto o in parte – il regime fiscale qui di seguito descritto, eventualmente anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi una tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la Nota Informativa per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in esso contenute non fossero più valide.

Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014 ed in vigore dalla stessa data, convertito in legge in data 18 giugno 2014 – “**D.L. 66/2014**”), prevede, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, un innalzamento al 26% dell'aliquota delle ritenute/imposte sostitutive sulle rendite finanziarie, laddove alla Data della Nota Informativa applicabili nella misura del 20%, nonché la relativa disciplina transitoria e di coordinamento. In base al suddetto decreto, l'aliquota del 26% si applicherà, tra l'altro, ai dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, nonché al risultato delle gestioni patrimoniali in regime di risparmio gestito maturato a decorrere dal 1° luglio 2014 (in relazione ai quali, nel prosieguo del presente paragrafo 4.11, i riferimenti all'attuale aliquota del 20% dovranno intendersi sostituiti con l'aliquota del 26%). La disciplina recata dal D.L. 66/2014 impatterà sul regime fiscale delle Azioni descritto qui di seguito. Sulla base del D.L. 66/2014, la nuova aliquota del 26% non sarà applicabile ai dividendi percepiti ed alle plusvalenze realizzate relativamente a Partecipazioni

Qualificate (come di seguito definite). Tuttavia, non si possono escludere future modifiche normative che possano riguardare il regime fiscale dei redditi derivanti da Partecipazioni Qualificate (come di seguito definite).

Inoltre, il D.L. 66/2014, come convertito in legge, prevede, per l'esercizio 2014, un innalzamento dall'11% all'11.5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato netto annuo maturato dai fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, (il "**D.Lgs. 252**").

In ogni caso, quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente del regime fiscale delle Azioni e non intende analizzare il regime applicabile a tutte le possibili categorie di investitori. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i loro consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle Azioni dell'Emittente (dividendi o riserve).

4.11.1 Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.11, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“**Azioni** ”: le Azioni emesse dell'Emittente;

“**Cessione di Partecipazioni Qualificate**”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“**Partecipazioni Non Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società non quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“**Partecipazioni Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società non quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%.

4.11.2 Regime fiscale delle Azioni

4.11.2.1 Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti sulle Azioni saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni dell'Emittente), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 20% (26% dal 1° luglio 2014), con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter, D.P.R. n. 600, del 29 settembre 1973 (il "**D.P.R. 600/1973**") e dell'articolo 2, D.L. n. 138, del 13 agosto 2011. Non sussiste l'obbligo da parte dei Soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia

(in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli.

Ai sensi dell'articolo 6 del "Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali" e del D.Lgs. n. 213, del 24 giugno 1998, sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni emesse dalle società incluse in un apposito elenco previsto dalla Consob avente ad oggetto gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, quali le azioni dell'Emittente.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva, a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio, assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"). Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il "**D.M. 2 aprile 2008**") - in attuazione dell'articolo 1, comma 38 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - ha determinato la percentuale di concorso dei dividendi alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Nel caso in cui le Azioni costituenti Partecipazione Non Qualificata siano immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito, di cui all'art. 7, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ("**D.Lgs. 461/1997**"), i dividendi non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014).

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72% del loro ammontare, per dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%. Resta inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

(iii) Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il "TUIR"), società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sulle società ("IRES") di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, ovvero, tra l'altro, da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati e *trust* che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (*e.g.*, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplici) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 49,72% del loro ammontare, in caso di dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; in caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%, restando inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio;
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (*e.g.*, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente, soggetto ad aliquota ordinaria, limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali (gli "IAS/IFRS").

In aggiunta, i dividendi percepiti da taluni tipi di società, quali banche e imprese di assicurazione, ed a certe condizioni, concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'art. 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, ovvero, dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (gli "O.I.C.R."), non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad IRES limitatamente al 5% del loro ammontare.

(v) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

I dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 20% (26% dal 1° luglio 2014) applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, TUIR.

(vi) Fondi pensione italiani

I dividendi percepiti da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Tali utili concorrono, secondo le regole ordinarie, alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'11% (11,5% per l'anno 2014).

(vii) *O.I.C.R. italiani, diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR*

I dividendi percepiti da O.I.C.R. italiani soggetti a vigilanza e da O.I.C.R. con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia, ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14-bis, della Legge n. 86, del 25 gennaio 1994 (la "**Legge 86**") e dalle società italiane di investimento a capitale fisso che investono in immobili (le "**SICAF Immobiliari**" e, insieme ai fondi comuni di investimento immobiliare, gli "**O.I.C.R. Immobiliari**"), non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

(viii) *O.I.C.R. Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351, del 25 settembre 2001 (il "**D.Lg. 351/2001**") - convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-*bis* del Decreto Legge n. 269, del 30 settembre 2003 (il "**D.L. 269/2003**"), convertito con modificazioni in Legge 326/2003 - e dell'art. 9 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i dividendi percepiti da O.I.C.R. immobiliari italiani, non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali italiani che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggetti ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione secondo le regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano gli IAS/IFRS. Per quanto concerne le distribuzioni che siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente vedasi il paragrafo che segue.

(x) *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014) ai sensi dell'art. 27-*ter* D.P.R. 600/1973. Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli. Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014) sui dividendi - diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, di cui si dirà oltre - hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a

concorrenza di 1/4 (ai sensi del D.L. 66/2014, undici ventiseiesimi, a decorrere dal 1° luglio 2014) dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero. Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile.

A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente (a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; (b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 20% (26% dal 1° luglio 2014). In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge. L'Amministrazione finanziaria italiana, a tali fini, ha concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati poi approvati i modelli, con le relative istruzioni, che i non residenti in Italia possono utilizzare per la domanda di rimborso del, per l'esonero dal o per l'applicazione dell'aliquota ridotta di prelievo sui redditi loro corrisposti in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dall'Italia. L'attestazione dell'autorità fiscale estera contenuta nei citati modelli ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo d'imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,375% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,375 % sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, si ritiene utile rilevare che con Circolare n. 32/E dell'8 luglio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che – in ottemperanza ai principi di diritto recati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 novembre 2009, causa C-540/07 – l'imposta sostitutiva dell'1,375% dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai dividendi derivanti da utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ed erogati a partire dal 1° gennaio 2008. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'1,375%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico

Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione.

Ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n.96/2011 del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva; (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea; (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva; e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione. L'Amministrazione finanziaria italiana, a tali fini, con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 ha approvato i modelli, con le relative istruzioni, che i non residenti in Italia possono utilizzare per la domanda di rimborso o per l'esonero dall'imposta italiana in forza della Direttiva n. 435/90/CEE. L'attestazione dell'autorità fiscale estera contenuta nel citato modello ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di residenza fiscale, a condizione che permangano tutti i requisiti richiesti.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

4.11.2.2 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR

Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale (come definite *infra*) di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR, ovverosia, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “**Riserve di Capitale**”).

(a) Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto sopra per i dividendi. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) dovrebbe essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014).

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche che detengono Azioni nell'esercizio di attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo paragrafo 4.11.2.3.

(c) Fondi pensione italiani

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani, soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 11% (11,5% per l'anno 2014). Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta dovrebbe essere incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione.

(d) O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da O.I.C.R. istituiti in Italia soggetti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) e da O.I.C.R. con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui

all'articolo 11-*bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies* del TUIR, non dovrebbero essere soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non dovrebbero scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi.

(e) O.I.C.R. Immobiliari italiani

In base ad un'interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da O.I.C.R. immobiliari italiani a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale non dovrebbero essere soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non dovrebbero scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali italiani che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(f) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73 comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente paragrafo (b).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, vedasi il precedente paragrafo *sub* (f).

4.11.2.3 Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Azioni sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o meno.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate a titolo oneroso conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente parzialmente. Il D.M. 2 aprile 2008 – in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma

non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni (nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni) che non si qualificano quale Cessione di Partecipazioni Qualificate, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014). Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Regime dichiarativo: in base a tale regime nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014) è applicata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura (ai sensi del D.L. 66/2014, per l'anno 2014 e a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2014) ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), fino a concorrenza, delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata). Il criterio della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale): tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'investitore opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota del 20% (26% dal 1° luglio 2014) è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le quote sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale): presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, l'imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014) è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, tra l'altro, dei redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo e dei proventi derivanti da fondi comuni di investimento

immobiliare italiani. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 20% (26% dal 1° luglio 2014). Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, in misura ridotta (a) al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

(ii) *Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario nell'esercizio in cui sono realizzate. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata. Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii), le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72% del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii) sono deducibili in misura parziale, analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) *Società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in

quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR (recante il regime cd. di "*participation exemption*"), le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'art. 168-*bis* del TUIR;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi, relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione, non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relative ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legislativo 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da cessioni su partecipazioni immobilizzate, risulti superiore a 5.000.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente (non *Ias-adopter*) dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'art. 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R.), sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del D.Lgs. 252 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'11% (11,5% per l'anno 2014).

(vi) O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) e da O.I.C.R. con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, soggetti al regime di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi.

(vii) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-bis del D.L. 269/2003, e dell'art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-bis della Legge 86/1994 e da SICAV immobiliari italiane, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non sono soggetti ad imposte sui redditi in capo ai suddetti organismi di investimento. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali italiani, che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze, realizzate mediante cessione della partecipazione, concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al paragrafo (iii). Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, vedasi il paragrafo che segue.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, che non si qualificano quale Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane non negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), sono generalmente soggette in Italia ad imposta sostitutiva con aliquota del 20% (26% dal 1° luglio 2014). Tuttavia, le suddette plusvalenze non sono soggette a tassazione in Italia, qualora siano realizzate da:

- (a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR ovvero, fino al periodo di imposta successivo a quello in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio d'informazione con l'Italia;
- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esenzione.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una convenzione contro le doppie imposizioni, ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

Al fine di beneficiare di tale esenzione da tassazione in Italia ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, l'intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione (incluso un certificato di residenza rilasciato dalle competenti autorità estere).

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le regole ordinarie, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni, ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

4.11.2.4 Imposta sulle successioni e donazioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di titoli quali le Azioni è generalmente sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) 4% qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- (iii) 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di *handicap*, riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

4.11.2.5 Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa, di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923, è stata abrogata. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso", enunciazione o a seguito di registrazione volontaria.

4.11.2.6 Imposta di bollo sul deposito titoli

L'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-*bis* e 3-*ter* dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le azioni.

Il comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Se le comunicazioni alla clientela sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L'aliquota di imposta si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi prodotti o strumenti finanziari siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia. Per espressa previsione normativa, invece, l'imposta di bollo non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Inoltre, non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 giugno 2012, per i quali è invece prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura fissa di Euro 2 per ogni esemplare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Le modalità di attuazione dell'imposta di bollo sul deposito titoli sono contenute nel Decreto 24 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n. 127, Serie Generale).

4.11.2.7 Imposta sugli strumenti finanziari detenuti all'estero

Ai sensi dell'articolo 19, comma 18, D.L. n. 201/2011, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono strumenti finanziari – quali le Azioni - al di fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un'imposta applicata, a decorrere dal 2014, con aliquota dello 0,2%. Tale imposta si applica sul valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento o – in sua assenza – sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso.

Sono escluse dall'ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie – quali le Azioni – detenute all'estero, ma che sono amministrare da intermediari finanziari italiani (in tale caso sono soggette all'imposta di bollo sul deposito titoli di cui al paragrafo 4.2.2.6.) e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il paese nel quale sono detenute le attività finanziarie sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, può comunque essere generalmente chiesto il rimborso all'amministrazione fiscale del paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Le modalità di attuazione dell'imposta sugli strumenti finanziari detenuti all'estero sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.

4.11.2.8 Imposta sulle transazioni finanziarie (“Tobin tax”)

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto, all'art. 1, commi da 491 a 500, un'imposta sulle transazioni finanziarie. L'imposta si applica, *inter alia*, in caso di trasferimento della proprietà e della nuda proprietà di azioni emesse da società residenti aventi sede legale in Italia (quali le Azioni Vento Banca) o di strumenti o titoli rappresentativi di azioni emesse da società residenti aventi sede legale in Italia, a prescindere dalla residenza dell'emittente. Con il Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013, come successivamente modificato ed integrato (“**D.M. 21 febbraio 2013**”), sono state fornite le disposizioni di attuazione necessarie per l'effettuazione del prelievo.

L'imposta si applica nella misura dello 0,2% sul valore della transazione.

Per valore della transazione si intende il saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni), si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà (ossia dall'acquirente), indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione, e non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 1 marzo 2013. Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento nonché dagli altri intermediari qualificati che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai), ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi (ovvero nei casi in cui l'operazione di realizzo senza il coinvolgimento di intermediari), l'imposta è versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall'applicazione della Tobin Tax tramite la stabile organizzazione.

Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta, tra l'altro, le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari e di strumenti finanziari partecipativi che avvengono sul mercato primario; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006; l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente; le assegnazioni di azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve o di restituzione di capitale sociale. L'imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.

Sono esenti da imposta, ai sensi a norma dell'art. 1, comma 494 della L. 228/2012, le operazioni che hanno come controparte:

- l'Unione europea;
- la Banca centrale europea;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea;
- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Inoltre, l'imposta sul trasferimento di Azioni e di strumenti partecipativi non si applica:

- ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi (c.d. "*market making* ") e, limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2 § 2 lett. k) del regolamento UE 14.3.2012 n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel

quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dalla CONSOB in applicazione della direttiva 28 gennaio 2003 n. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 29.4.2004 n. 2004/72/CE della Commissione;

- ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente;
- alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo (anche indiretto) di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 e comma 2 c.c. o che sono controllate dalla stessa società;
- alle operazioni effettuate nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni individuate dal decreto attuativo (DM 21 febbraio 2013) e a quelle tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. feeder di cui all'articolo 1, comma 1, del TUF, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R.;
- alle transazioni ed alle operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-ter del TUF e della relativa normativa di attuazione.

Infine, a norma dell'art. 15, comma 2, del D.M. 21 febbraio 2013, l'imposta non si applica altresì:

- agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni;
- agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi.

4.11.2.9 Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono depositate presso un intermediario italiano incaricato della riscossione dei relativi redditi, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall'intermediario stesso.

CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta consiste nell'emissione da parte dell'Emittente di massime n. 13.865.138 Azioni Veneto Banca, del valore nominale di Euro 3,00 cadauna e sovrapprezzo di Euro 33,00 cadauna.

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente e agli Obbligazionisti sulla base del seguente rapporto di opzione (l'“**Offerta in Opzione**”): n. 1 Azione Veneto Banca per ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 Azioni Veneto Banca per ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute (a prescindere dall'intervenuta conversione delle stesse). Gli azionisti e gli Obbligazionisti che esercitano interamente il diritto di opzione possono esercitare contestualmente il diritto di prelazione, su tutte o parte, le Azioni che risulteranno inoptate.

Qualora le Azioni non fossero tutte sottoscritte dagli azionisti e dagli Obbligazionisti (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli stessi), soggetti terzi (i “**Terzi**” o il “**Pubblico Indistinto**”), che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), potranno sottoscrivere l'inoptato (l'“**Offerta al Pubblico Indistinto**”). Ai fini dell'adesione all'Offerta da parte dei Terzi è richiesta la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo.

Le Azioni Veneto Banca saranno offerte dall'Emittente per il tramite delle filiali proprie e delle banche italiane del Gruppo. L'Emittente si riserva altresì la possibilità di effettuare l'Offerta anche fuori sede ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, mediante promotori finanziari propri e di altre società del Gruppo.

5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

Il periodo di adesione all'Offerta, sia per l'Offerta in Opzione sia per l'Offerta al Pubblico Indistinto, è il medesimo e decorre dal 26 giugno 2014 al 28 luglio 2014, estremi inclusi, salvo proroga (il “**Periodo di Offerta**”).

Pertanto, l'esercizio del diritto di opzione da parte degli azionisti e degli Obbligazionisti, l'eventuale richiesta di esercizio della prelazione da parte degli stessi nonché la richiesta di assegnazione delle Azioni Veneto Banca eventualmente rimaste inoptate da parte del Pubblico Indistinto, dovranno essere effettuati dai rispettivi aventi diritto, a pena di decadenza, entro il Periodo di Offerta.

Esclusivamente gli azionisti e gli Obbligazionisti che esercitano interamente il diritto di opzione possono esercitare contestualmente il diritto di prelazione, su tutte o parte, delle Azioni che al termine dell'Offerta dovessero risultare inoptate. Queste ultime saranno conseguentemente attribuite a tali soggetti solo se alla scadenza del Periodo di Offerta rimarranno diritti di opzione non esercitati.

Durante il Periodo di Offerta, i Terzi potranno richiedere l'assegnazione delle Azioni che rimarranno eventualmente inoptate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto. Queste ultime saranno conseguentemente attribuite ai Terzi solo se alla scadenza del Periodo di Offerta rimarranno diritti di opzione non esercitati.

Calendario dell'Offerta

La seguente tabella riporta il calendario dell'Offerta.

Inizio del Periodo di Offerta (sia per l'Offerta in Opzione sia per l'Offerta al Pubblico Indistinto)	26 giugno 2014
Termine del Periodo di Offerta (sia per l'Offerta in Opzione sia per l'Offerta al Pubblico Indistinto)	28 luglio 2014 (ovvero, in caso di proroga, il giorno indicato dall'Emittente nell'Avviso di Proroga)
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro cinque giorni lavorativi successivi al termine del Periodo di Offerta
Data di assegnazione delle Azioni e di addebito controvalore	4 agosto 2014 (ovvero, in caso di proroga, il giorno indicato dall'Emittente nell'Avviso di Proroga)

La Società si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta di ulteriori massimi 60 giorni, dandone tempestiva comunicazione alla Consob e al pubblico, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta (l'“**Avviso di Proroga**”). Nell'Avviso di Proroga saranno indicati: (i) il termine finale del Periodo di Offerta, nonché (ii) la data di assegnazione delle Azioni e la data di addebito del controvalore (che corrisponderà al decimo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta).

Modalità di adesione all'Offerta

Le Azioni Veneto Banca saranno collocate direttamente dall'Emittente, anche in qualità di coordinatore dell'Offerta, attraverso tutte le proprie filiali, nonché dalle banche del Gruppo Veneto Banca e da tutti i promotori finanziari del Gruppo.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà presentando apposita richiesta (la “**Scheda di Adesione**”) presso la sede o le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane del Gruppo Veneto Banca, ovvero presso gli Intermediari Aderenti, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Se l'adesione all'Offerta in Opzione avviene presentando la Scheda di Adesione presso un Intermediario Aderente (diversi dall'Emittente e dalle banche del Gruppo), quest'ultimo deve inviare all'Emittente la Scheda di Adesione, regolarmente compilata e sottoscritta, entro il termine del Periodo di Offerta. In tal caso l'Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Aderenti autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli Intermediari Aderenti sarà effettuata dagli stessi. In ogni caso l'Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e condizioni dell'Offerta e dell'eventuale riparto.

L'adesione all'Offerta al Pubblico Indistinto avverrà presentando la Scheda di Adesione presso la sede o le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane Gruppo Veneto Banca, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Ai fini dell'adesione all'Offerta da parte dei Terzi è richiesta la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo.

Presso la sede e le filiali delle banche italiane del Gruppo, nonché sul sito *internet* dell'Emittente sarà disponibile un fac-simile della Scheda di Adesione.

Si segnala infine che l'Emittente non si avvarrà di tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle Azioni, ai sensi dell'art. 32 del TUF.

5.1.4 Informazioni circa la revoca o sospensione dell'Offerta

L'Offerta diverrà irrevocabile dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di Treviso dell'avviso di cui all'art. 2441, comma 2, del codice civile.

5.1.5 Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni

Ai sottoscrittori non è concessa la possibilità di ridurre, neppure parzialmente, la propria sottoscrizione.

5.1.6 Ammontare della sottoscrizione

Le Azioni Veneto Banca saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente e agli Obbligazionisti, nel rapporto di n. 1 Azione Veneto Banca ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 Azioni Veneto Banca per ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute (a prescindere dall'intervenuta conversione delle stesse).

Le Azioni Veneto Banca residue derivanti dagli arrotondamenti sottesi all'applicazione del rapporto di sottoscrizione, al pari delle Azioni Veneto Banca rimaste eventualmente inoptate, saranno assegnate in prelazione agli azionisti e agli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta al momento dell'esercizio integrale del proprio diritto di opzione.

Le eventuali ulteriori Azioni Veneto Banca residue inoptate (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione) verranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta.

5.1.7 Ritiro delle adesioni

L'adesione all'Offerta è irrevocabile e non può essere sottoposta a condizioni. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni Veneto Banca, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico Finanza. Tale previsione dispone che, in caso di pubblicazione di un supplemento *“gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento”*.

5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni Veneto Banca

L'adesione all'Offerta, effettuata presso la sede, le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane del Gruppo Veneto Banca, da parte degli azionisti dell'Emittente, degli Obbligazionisti e del Pubblico Indistinto comporterà la costituzione di un vincolo non remunerato sul conto corrente presso l'Emittente e/o le banche del Gruppo, pari al controvalore della sottoscrizione, impegnando l'importo fino alla data di regolamento. Detto vincolo potrebbe non essere adottato o differentemente adottato e gestito dagli Intermediari Aderenti (diversi dall'Emittente e dalle banche del Gruppo) presso i quali gli investitori abbiano presentato la Scheda di Adesione.

Il pagamento integrale delle Azioni Veneto Banca assegnate nell'ambito dell'Offerta sarà effettuato alla data di regolamento mediante addebito nel conto corrente il cui numero, intestazione e coordinate saranno indicati dall'aderente nella Scheda di Adesione. Contestualmente al pagamento del prezzo, alla data di regolamento, le Azioni Veneto Banca assegnate nell'ambito dell'Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito degli Intermediari Aderenti presso Monte Titoli.

Non sono previsti oneri o spese accessorie a carico del sottoscrittore.

5.1.9 Diffusione dei risultati dell'Offerta

Il soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'Offerta, la Società comunicherà i risultati definitivi dell'Offerta mediante diffusione di apposito comunicato ad almeno 2 agenzie di stampa e pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Emittente www.venetobanca.it.

Copia di tale comunicato verrà trasmessa alla Consob contestualmente alla pubblicazione.

5.1.10 Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, agli azionisti dell'Emittente e agli Obbligazionisti, destinatari dell'Offerta in Opzione, che abbiano esercitato interamente il loro diritto di opzione è attribuita la facoltà di esercitare, a pena di decadenza, entro il Periodo di Offerta, il diritto di prelazione su tutte o parte delle eventuali Azioni Veneto Banca rimaste inoptate.

Le Azioni Veneto Banca che rimangono inoptate, verranno pertanto assegnate a coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta all'Emittente, direttamente o per il tramite degli Intermediari Aderenti, contestualmente all'esercizio integrale del diritto di opzione, mediante esercizio del diritto di prelazione, nel Periodo di Offerta.

Ove residuassero Azioni Veneto Banca a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione degli aventi diritto, si procederà all'assegnazione delle Azioni Veneto Banca rimaste inoptate ai Terzi, che abbiano fatto esplicita richiesta all'Emittente nel Periodo di Offerta (*i.e.* l'Offerta al Pubblico Indistinto), presentando la Scheda di Adesione.

In assenza di un mercato organizzato, i diritti di opzione relativi alle Azioni Veneto Banca, al pari delle Azioni Veneto Banca medesime, non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato né in un sistema multilaterale di negoziazione né in altri sistemi bilaterali né l'Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accentrare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto, pur essendo astrattamente possibile per gli aventi diritto cedere e trasferire i propri diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l'autonomia negoziale dei privati, tuttavia il soggetto cedente potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi il diritto di opzione.

Le Azioni Veneto Banca saranno attribuite secondo il seguente ordine di assegnazione:

- Azioni Veneto Banca derivanti dall'esercizio del diritto di opzione;
- Azioni Veneto Banca derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione;
- Azioni Veneto Banca derivanti dalla sottoscrizione da parte dei Terzi.

Sarà effettuato il riparto nelle ipotesi in cui:

- le richieste di assegnazione in prelazione pervenute dagli azionisti e dagli Obbligazionisti dovessero eccedere il quantitativo di Azioni Veneto Banca rimaste inoptate;
- le richieste di sottoscrizione pervenute dai Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni Veneto Banca non sottoscritte dagli azionisti e dagli Obbligazionisti tramite l'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione.

In particolare, nel caso in cui le Azioni Veneto Banca rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di Azioni Veneto Banca richieste in prelazione,

arrotondate all'unità inferiore. L'eventuale quantitativo di Azioni Veneto Banca residue all'esito del menzionato arrotondamento verrà assegnato, fino a esaurimento delle Azioni Veneto Banca disponibili, ai richiedenti il maggior quantitativo in prelazione.

Qualora le richieste di sottoscrizione presentate dai Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni Veneto Banca non sottoscritte dagli aventi diritto tramite l'esercizio dei diritti d'opzione e di prelazione, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale alle Azioni Veneto Banca richieste, arrotondate all'unità inferiore. L'eventuale quantitativo di Azioni Veneto Banca residue all'esito del menzionato arrotondamento verrà assegnato, fino a esaurimento, ai richiedenti il maggior quantitativo di Azioni Veneto Banca.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Destinatari dell'Offerta

L'Offerta è riservata ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti e agli Obbligazionisti dell'Emittente alla data di inizio del Periodo di Offerta, in ragione di n. 1 Azione Veneto Banca ogni n. 8 azioni ordinarie detenute e n. 3 Azioni Veneto Banca per ogni n. 20 Obbligazioni Convertibili detenute (a prescindere dall'intervenuta conversione delle stesse), senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione.

Le eventuali Azioni Veneto Banca residue inoprate (anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti e degli Obbligazionisti) verranno assegnate ai Terzi che ne abbiano fatto richiesta durante il Periodo di Offerta. Ai fini dell'adesione all'Offerta da parte dei Terzi è richiesta la titolarità di un conto corrente e di un deposito titoli presso una delle società appartenenti al Gruppo.

L'Offerta è promossa sul mercato italiano. La Nota Informativa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti di America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri Paesi").

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né la Nota Informativa né qualsiasi altro documento afferente l'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di Azioni Veneto Banca o ai possessori di Obbligazioni Convertibili con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che Veneto Banca o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni Veneto Banca per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna,

la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentare degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni Veneto Banca non sono state né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Azioni Veneto Banca

Per quanto a conoscenza dell'Emittente né i principali azionisti, né i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente, né altre persone hanno assunto impegni di sottoscrizione delle Azioni Veneto Banca nell'ambito dell'Offerta di cui alla presente Nota Informativa.

5.2.3 Piano di riparto

Offerta in Opzione

Nel caso in cui le Azioni Veneto Banca rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di Azioni Veneto Banca richieste in prelazione, arrotondate all'unità inferiore. L'eventuale quantitativo di Azioni Veneto Banca residue all'esito del suindicato arrotondamento verrà assegnato, fino ad esaurimento, ai richiedenti il maggior quantitativo in prelazione, nel rispetto di quanto indicato nella Scheda di Adesione.

Offerta al Pubblico Indistinto

Qualora le richieste di sottoscrizione presentate dai Terzi dovessero eccedere il quantitativo di Azioni Veneto Banca rimaste inoptate (i.e. non sottoscritte tramite l'esercizio dei diritti di opzione e di prelazione da parte degli aventi diritto), l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di Azioni Veneto Banca richieste, arrotondate all'unità inferiore. L'eventuale quantitativo di Azioni Veneto Banca residue all'esito del suindicato arrotondamento verrà assegnato, fino ad esaurimento, ai richiedenti il maggior quantitativo, nel rispetto di quanto indicato nella Scheda di Adesione.

5.2.4 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato

Vista la natura dell'Offerta, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori dell'Offerta prima della assegnazione delle Azioni Veneto Banca.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni Veneto Banca verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli Intermediari Aderenti o dall'Emittente (per il tramite delle filiali dell'Emittente o delle banche appartenenti al Gruppo).

5.2.5 Sovrallocazione e “Greenshoe”

La presente disposizione non trova applicazione all’Offerta descritta nella presente Nota Informativa.

5.3 Fissazione del Prezzo di Offerta

5.3.1 Prezzo di Offerta

Il prezzo di offerta delle Azioni è pari a Euro 36,00 (di cui Euro 33,00 a titolo di sovrapprezzo) per ciascuna Azione ed è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 giugno 2014, in esecuzione della delega conferita allo stesso dall’assemblea straordinaria del 28 aprile 2012 (il “**Prezzo di Offerta**”).

Il Prezzo di Offerta è stato determinato, prendendo a riferimento il valore delle azioni Veneto Banca stabilito dall’assemblea dei soci il 26 aprile 2014, ai sensi dell’art. 2528 del codice civile e dell’art. 6 dello Statuto Sociale, pari ad Euro 39,5 e applicandovi uno sconto del 8,861%.

Ai fini della proposta di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca, sulla cui base è stato fissato il Prezzo di Offerta, il Consiglio di Amministrazione, come da indicazioni di Banca d’Italia, ha applicato una apposita “*Policy* in materia di determinazione del valore delle azioni Veneto Banca” (“*policy*”), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca del 9 febbraio 2010 e revisionata successivamente in data 10 febbraio 2012, che prevede l’applicazione, come metodi base del metodo patrimoniale complesso e del metodo del “*dividend discount model*” (DDM), mentre quale metodo di confronto è stato individuato l’approccio del “*price book value*”.

Nella determinazione del valore da attribuire all’azione Veneto Banca, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e proporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci, si sono privilegiati criteri volti a valorizzare la struttura patrimoniale e le potenzialità di sviluppo del Gruppo.

La valorizzazione riveniente dall’applicazione di tali metodi non è pertanto soggetta alle oscillazioni riscontrate sui mercati regolamentati non riconducibili direttamente ai fondamentali dell’azienda.

Metodo Patrimoniale Complesso

Il metodo patrimoniale complesso prevede che la determinazione del valore economico di Veneto Banca sia pari alla somma del (i) patrimonio netto contabile, rettificato dalle attività immateriali e da eventuali dividendi; e (ii) dell’avviamento, commisurato al valore della raccolta diretta e indiretta, con esclusione sia della quota parte ascrivibile a controparti istituzionali che di pertinenza di terzi.

Per la valutazione della raccolta sono stati applicati dei coefficienti ritenuti idonei a rappresentare, nel caso della raccolta diretta, i diversi costi in funzione delle varie tipologie di provvista e, nel caso della raccolta indiretta, la differente redditività di masse gestite e amministrate.

Tali coefficienti sono stati determinati seguendo l’approccio di seguito descritto.

Partendo dalla raccolta diretta, al netto della quota parte ascrivibile a controparti istituzionali, suddivisa per macro forma tecnica, è stata ricavata la relativa marginalità percentuale quale differenza tra il tasso medio riconosciuto per la specifica forma tecnica ed il tasso medio degli impieghi fruttiferi depurato del relativo onere del credito. Sulla base dell’evoluzione stimata nel Piano Industriale, sia dei tassi medi sulla raccolta che dei tassi medi sugli impieghi, con la relativa dinamica dell’onere del credito, sono stati individuati differenti moltiplicatori. Applicando tale marginalità percentuale al relativo saldo medio del mese di dicembre 2013 è stato ricavato il relativo teorico Margine di Intermediazione annuo. Considerando un

appropriato Cost Income (pari al valore di tale indicatore evidenziato nel Piano) si è ottenuto un risultato lordo depurando il Margine di Intermediazione sopra delineato dal contributo al sostenimento dei costi di struttura. Al netto dell'imposizione fiscale si arriva dunque ad un teorico utile netto annuo della relativa forma tecnica.

Stesso approccio è stato utilizzato per valutare la redditività della raccolta indiretta, dove la marginalità percentuale è stata ricavata come rapporto tra commissioni annue incassate sulla specifica tipologia di raccolta indiretta e la relativa raccolta indiretta media annua da Piano Industriale. Gli utili netti così individuati per l'ultimo periodo di riferimento considerato, sono stati proiettati attraverso il calcolo di una rendita perpetua, utilizzando gli stessi parametri e scenari sviluppati nell'applicazione del DDM.

Considerando il processo in corso relativo alla possibile cessione della partecipata Banca Intermobiliare, è stato stimato un patrimonio netto, rettificato dalle attività immateriali a dicembre 2013, post cessione della quota BIM, ad un controvalore pari al valore netto contabile consolidato.

Sulla base delle simulazioni effettuate è emersa una valorizzazione dell'azione Veneto Banca compresa in un *range* tra Euro 35,19 e Euro 40,33, con un moltiplicatore medio alla raccolta totale compreso rispettivamente tra 5,48% e 7,10%.

Dividend Discount Model

Il metodo del Dividend Discount Model (DDM) determina il valore di un'azienda in funzione del flusso di dividendi che si stima essa sia in grado di generare in chiave prospettica. Nella fattispecie, il metodo utilizzato è il DDM nella variante con distribuzione del capitale in eccesso, in base al quale il valore economico di una società è pari alla sommatoria dei seguenti elementi:

1. valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'arco di un determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, coerente con le istruzioni dettate in materia dall'Autorità di Vigilanza e compatibile con la natura e l'evoluzione attesa delle attività³;
2. valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita, coerente con un pay-out ratio (rapporto dividendo / utile netto) che rifletta una redditività a regime sostenibile. Tale valore è indicato nel seguito anche come *Terminal Value*.

Il metodo descritto prescinde pertanto dalle effettive politiche di distribuzione degli utili adottate nell'ambito dell'esercizio di pianificazione preso a riferimento in quanto mira a fattorizzare tutti i flussi di cassa potenzialmente distribuibili comprensivi del capitale in eccesso. Per l'applicazione della metodologia del DDM sono state utilizzate le evoluzioni reddituali prospettiche previste nel Piano Industriale. Inoltre a partire dalla fine dal 2018 è stato fattorizzato un impatto positivo derivante dall'adozione dei modelli interni di rating al fine di calcolare l'assorbimento per rischio di credito.

Sono stati sviluppati, altresì, differenti scenari per riflettere l'impatto della variazione di alcuni parametri rilevanti ed, in particolare, il costo del capitale (k_e +/- 0,5%) ed il tasso di crescita di lungo periodo ($g=2\%$, +/- 0,25%), da cui emerge una valorizzazione dell'azione Veneto Banca compresa in un *range* di valori compreso tra Euro 33,07 e Euro 41,75.

Il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa ("costo del capitale" – K_e), utilizzato nell'applicazione della metodologia del Divident Discount Model, è stato calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model, applicando la seguente formula:

³ Al fine del calcolo del capitale in eccesso distribuibile è stata assunta l'adozione integrale dei nuovi dettami di Basilea 3 ed un CET 1 pari al 9%.

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

- Rf = Tasso di rendimento delle attività prive di rischio, sulla base del rendimento medio dei BTP decennali, nel periodo compreso tra il 05/03/2014 – 04/04/2014, pari a 3,35%.
- β (beta) = Coefficiente beta che rappresenta il fattore di correlazione tra il rendimento effettivo delle azioni di società ritenute comparabili con la società oggetto di valutazione e il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misura la volatilità del titolo rispetto al portafoglio di mercato). Nello specifico il β è stato determinato quale media dei beta rilevati su un campione di banche italiane quotate ritenute comparabili⁴ (pari a 0,942)
- Rm - Rf = Premio di mercato, ovvero rendimento differenziale, richiesto dagli investitori per un investimento in titoli azionari rispetto ad un investimento privo di rischio; tale premio è stato individuato nella fattispecie pari al 5%, come suggerito dalla prassi professionale.

Sulla base di quanto sopra esposto, il costo del capitale proprio è pari a 8,06%.

Complessivamente, nell'ambito dei *range* di valori così determinati, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea dei soci un valore per azione pari a Euro 39,50 e l'assemblea dei soci lo ha approvato.

La corretta applicazione di tali metodologie e il corretto utilizzo dei parametri di mercato è stato riscontrato favorevolmente dalla *fairness opinion* rilasciata, in data 8 aprile 2014, dai professori Angelo Provasoli e Lorenzo Pozza e messa a disposizione dei soci presso la sede della Banca nonché pubblicata sul sito internet della stessa.

Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori.

Multipli di valutazione dell'azione Veneto Banca e confronto con i peers quotati e non quotati

Di seguito si riporta il multiplo di valutazione P/BV messo a confronto con due *panel* di banche comparabili. Si evidenzia che non è stato rappresentato il multiplo "Price/Earnings" in ragione del fatto che l'Emittente, nell'esercizio 2013, ha chiuso il bilancio con un risultato economico negativo.

Price/ Book Value (rapporto prezzo patrimonio netto)

Il multiplo P/BV rappresenta l'entità del premio (avviamento) o dello sconto (*badwill*) implicito nella capitalizzazione (prezzo per azione x n° di azioni in circolazione) della Banca rispetto al patrimonio netto di bilancio di riferimento, comprensivo di eventuali avviamenti e altre immobilizzazioni immateriali rilevate sulla base dei principi contabili applicabili. Tale indicatore risulta dunque dal rapporto tra prezzo per azione dell'azienda considerata e valore di libro per azione (Patrimonio Netto Contabile diviso per il n° totale di azioni alla data di valutazione).

Di seguito si riporta il multiplo *Price/Book Value* calcolato in base al Prezzo di Offerta, riportando il dato sia considerando la conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile che l'ipotesi di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

⁴ Le banche quotate ritenute maggiormente comparabili con il Gruppo Veneto Banca sono: Banca Carige, Banca Popolare di Milano, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banca Popolare di Sondrio.

	Prezzo di Offerta (€)	n° azioni	Patrimonio Netto di Gruppo (€/mln) al 31/12/13	Utile Netto al 31/12/13 (€/mln)	BV	P/BV
Data Rif. 31/12/2013	36,00	103.310.083	2.984.290	-96.148	28,89	1,25
Data Rif. 31/12/2013 pro forma con conversione POC (Euro 350 mil)	36,00	112.613.880	3.334.290	-96.148	29,61	1,22
Data Rif. 31/12/2013 pro forma con conversione POC (Euro 350 mil.) e Aucap (Euro 499 mil.)	36,00	126.479.018	3.833.435	-96.148	30,31	1,19

Note: considerando il carattere di incertezza non sono stati considerati i possibili futuri effetti delle Azioni Aggiuntive previste sia per il POC che Aumento di Capitale.

Di seguito si riportano le tabelle di confronto relative ai multipli di valutazione con riferimento ai due *panel* di banche comparabili, il primo costituito da banche quotate, il secondo da banche non quotate che si avvalgono di modalità di determinazione del prezzo delle azioni analoghi a quelli di Veneto Banca (*ex art.* 2528 del codice civile) o comunque di sistemi di negoziazione non regolamentati.

Tali banche sono state individuate sulla base dei seguenti criteri di omogeneità rispetto all'Emittente: a) modello di *business* principalmente *retail*, b) classe dimensionale, c) ambito geografico di riferimento. In particolare si sono presi a riferimento le seguenti banche:

- per le quotate: Banca Carige, Banca Popolare di Milano, Credito Valtellinese, Credito Emiliano, Banche Etruria, BPER e Banca Popolare di Sondrio;
- per non quotate: Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare dell'Alto Adige, Cassa di Risparmio di Bolzano, Banca di Cividale, Banca Popolare di Marostica, Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Cassa di Risparmio di Asti.

Per le banche quotate

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2013 ; per i prezzi si è fatto riferimento alle quotazioni puntuali disponibili sul circuito *Bloomberg* alla data di riferimento del 30 aprile 2014.

Multipli calcolati sui prezzi aggiornati al 30/04/2014

	P/BV	P/BV (media 3 mesi)
Banca Carige	0,72 x	0,68 x
Banca Popolare di Milano	0,58 x	0,49 x
Credito Emiliano	1,13 x	1,04 x
Credito Valtellinese	0,42 x	0,35 x
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	0,28 x	0,27 x
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	0,67 x	0,68 x
Banca Popolare di Sondrio	0,78 x	0,73 x
Media	0,66 x	0,61 x

Note: fonte Bloomberg e Bilanci 2013

Per le banche non quotate

I dati sono aggiornati – ove disponibili - al 31 dicembre 2013 - ; per i prezzi si è fatto riferimento all'ultimo prezzo di riferimento degli scambi/prezzo di emissione determinato dagli organi rilevanti dell'Emittente o in alternativa se comunicato, al prezzo medio degli scambi dell'ultimo mese alla data di riferimento del 30 aprile 2014, mentre per Veneto Banca si fa riferimento al Prezzo di Offerta pari a Euro 36,00.

P/BV

BP Vicenza	1,43 x
BP Alto Adige	1,16 x
CR Bolzano	1,58 x
Banca di Cividale	1,60 x
BP Marostica	1,20 x
CR Ravenna	1,30 x
BP Puglia e Basilicata	0,99 x
CR Asti	0,97 x
Media	1,28 x

Per il calcolo dei multipli per BP Vicenza, BP Alto Adige, Banca di Cividale, BP Marostica e BP Puglia e Basilicata si fa riferimento al pezzo fissato nell'assemblea 2014. Per CR Bolzano si fa riferimento all'ultimo "prezzo di riferimento" deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Per CR Ravenna e CR Asti si fa riferimento al prezzo di scambio determinato il 30.04.2014

La tabella sottostante riporta il relativo multiplo P/BV riferito a Veneto Banca sulla base del Prezzo di Offerta pari a Euro 36,00 per azione.

Veneto Banca	P/BV
Data Rif. 31/12/2013	1,25 x
Data Rif. 31/12/2013 pro forma con conversione POC (Euro 350 mil.)	1,22 x
Data Rif. 31/12/2013 pro forma con conversione POC (Euro 350 mil.) e Aucap (Euro 499 mil.)	1,19 x

Si segnala che il multiplo *Price/BookValue* implicito nel corrente valore di sottoscrizione delle azioni Veneto Banca, risulta sostanzialmente comparabile con i *peers* non quotati, mentre risulta disallineato rispetto alla media delle banche quotate, in ragione del fatto che il prezzo delle azioni di Veneto Banca viene determinato dall'assemblea dei soci annualmente e non in un mercato di titoli quotati.

Liquidità azioni Veneto Banca

Gli azionisti, poiché le Azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato, né negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione né formano oggetto di un'attività di internalizzazione sistematica, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le Azioni. Per essi potrebbe, infatti, essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell'investimento originariamente effettuato.

Al fine di agevolare le probabilità di esecuzione degli scambi sulle proprie azioni, Veneto Banca ha operato ed opera in modo non sistematico in regime di esecuzioni ordini 'incrociando' le richieste di vendita dei titoli azionari con le richieste di acquisto degli stessi.

Tale attività di mediazione non sistematica, in quanto tale, non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte di Autorità di Vigilanza.

Le operazioni concluse in sede di esecuzione degli ordini relativi alle azioni sono eseguite esclusivamente al prezzo determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e art. 2528, comma 2, codice civile, su proposta del consiglio di amministrazione e sentito il parere del collegio sindacale. Pertanto non è consentita la presentazione di proposte, di vendita o acquisto delle Azioni, a prezzi diversi da quello fissato dall'ultima Assemblea dei Soci precedente la data di presentazione della richiesta.

Le prassi che regolano l'attività di negoziazione delle Azioni da parte di Veneto Banca prevedono un processo articolato in n. 3 fasi e segnatamente quelle di:

- raccolta delle proposte di vendita e acquisto da parte delle filiali del Gruppo o di altri intermediari depositari e successivo invio alla funzione capitale sociale di Veneto Banca;

5. verifica da parte della funzione capitale sociale di Veneto Banca della regolarità delle proposte, classificazione e sistemazione delle stesse secondo un ordine cronologico e di ammontare;
6. esecuzione delle operazioni corrispondenti alle proposte di vendita e alle proposte di acquisto pervenute nel più breve tempo possibile (come meglio indicato nella tabella seguente).

In particolare, la seguente tabella descrive con riferimento alle transazioni intervenute nell'ultimo triennio 2011-2013, in cui Veneto Banca ha operato in regime di esecuzione di ordini, i tempi medi per la conclusione delle proposte di vendita di azioni Veneto Banca, risultano i seguenti:

Anno di riferimento	Media giorni	N. transazioni intervenute	N. azioni oggetto di negoziazione	Taglio medio azioni per singola transazione
2011	21	3.749	9.490.307	2.531
2012	19	5.322	11.804.216	2.218
2013	35	5.987	9.616.083	1.606

Alle date rispettivamente del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012 non risultavano proposte di vendita non concluse.

Al 31 dicembre 2013, alla luce del mutato contesto economico e dell'esigenza di maggiore liquidità da parte degli azionisti, le richieste di vendita sono aumentate in modo considerevole e pertanto i tempi di esecuzione delle transazioni si sono necessariamente dilatati e per circa il 14% delle proposte complessivamente presentate (pari a circa il 18% delle azioni poste in negoziazione alla medesima data), non è stato possibile concludere la transazione.

Fermo restando quanto sopra Veneto Banca si riserva inoltre la facoltà di intervenire nella negoziazione in contropartita diretta con utilizzo del "fondo acquisto azioni proprie", qualora tale soluzione si renda utile per agevolare la negoziabilità del titolo, avuto anche riguardo alla finalità di abbreviare i tempi medi di transazione. Gli scambi avvengono anche in tal caso all'unico prezzo di riferimento pari a quello determinato annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e dell'art. 2528, comma 2, codice civile (che dall'approvazione del bilancio 2010 fino all'approvazione del bilancio 2011 era pari ad Euro 39,50, dall'approvazione del bilancio 2011 fino all'approvazione del bilancio 2012 era pari ad Euro 40,25 e dall'approvazione del bilancio 2012 fino all'approvazione del bilancio 2013 era pari ad Euro 40,75).

La valutazione in merito all'utilizzo del fondo è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, avuto presente il limite costituito dalla riserva "fondo acquisto azioni proprie" di cui all'art. 52 dello Statuto Sociale e i vincoli derivanti del rispetto dei requisiti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa di vigilanza in materia.

Nella seguente tabella sono illustrati i dati principali relativi alle operazioni di acquisto di azioni proprie da parte di Veneto Banca, nel triennio 2011-2013

Azioni Proprie	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Saldo Azioni esercizio precedente	-	60.388	-
Vendita di azioni proprie	1.323.721	7.555.864	12.685.465
Acquisto di azioni proprie	1.323.721	7.495.476	12.745.853
Saldo finale dell'esercizio	-	-	60.388
n. di volte in cui il fondo acquisto azioni proprie è stato utilizzato dall'Emittente nel singolo esercizio	4	9	8

Fermo restando quanto sopra, non vi è alcun impegno da parte dell'Emittente a dare esecuzione agli ordini di acquisto e vendita e/o ad intervenire in contropartita diretta entro un tempo predeterminato, né a continuare a svolgere attività di agevolazione degli scambi anche in futuro.

Da ultimo, si segnala che le transazioni delle azioni Veneto Banca in casi marginali sono avvenute direttamente tra le parti, in assenza di interventi dell'Emittente. In tali casi le transazioni sono state concluse ai prezzi e alle condizioni dalle parti liberamente determinate.

Il numero di reclami ricevuti nell'ultimo triennio 2011-2013, e fino alla data del 13 giugno 2014, presentati da parte degli investitori in azioni Veneto Banca che lamentavano l'impossibilità o difficoltà nel disinvestimento delle stesse azioni, ammonta a n. 400 (di cui n. 2 nel 2011, n. 10 nel 2012, n. 167 nel 2013 e n. 221 dall'1 gennaio 2014 al 13 giugno 2014).

Si fa presente infine che con riferimento alle modalità di distribuzione degli strumenti finanziari di propria emissione, come le Azioni oggetto dell'Offerta, con lettera del 28 febbraio 2012, Consob ha avviato, a seguito di accertamenti ispettivi condotti presso l'Emittente nel periodo dal 20 novembre 2010 al 23 maggio 2011, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Veneto Banca e di taluni suoi esponenti aziendali, nell'ambito del quale l'Autorità ha rilevato il mancato rispetto di alcuni degli obblighi imposti agli intermediari in materia di valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela; detto procedimento si è concluso con provvedimento notificato all'Emittente in data 4 febbraio 2013 comminante una sanzione a carico di taluni esponenti aziendali dell'Emittente pari a complessivi Euro 495.000,00. Più specificatamente, è stata accertata la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. (a) del TUF e dell'art. 40 del Regolamento Intermediari essendo emersa la presenza di diffuse e reiterate condotte irregolari relative alla valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, in particolare su azioni e obbligazioni emesse dall'Emittente nel periodo dal 20 novembre 2010 al 23 maggio 2011. L'Emittente ha presentato ricorso alla Corte d'Appello di Venezia, la quale, con decreto del 4 luglio 2013, ha disposto, in parziale riforma della suddetta delibera Consob e in parziale accoglimento del ricorso dell'Emittente, la riduzione da Euro 495.000 ad Euro 307.000 della complessiva sanzione comminata agli esponenti aziendali.

Attualmente sono in corso attività di vigilanza post ispettiva, sempre da parte di Consob, volte a valutare le iniziative intraprese da Veneto Banca al fine di superare dette criticità.

Per ulteriori informazioni sui criteri della determinazione del valore dell'Azione Veneto Banca si rinvia al precedente Capitolo III, Paragrafo 3.3 della Nota Informativa.

5.3.2 Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta è indicato al precedente paragrafo 5.3.1 della presente Nota Informativa.

5.3.3 Limitazione del diritto di opzione

L'Offerta è rivolta agli azionisti dell'Emittente e agli Obbligazionisti e non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto.

5.3.4 Eventuale differenza tra il Prezzo di Offerta delle Azioni Veneto Banca e il prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei principali dirigenti o persone affiliate

Non vi sono differenze tra il Prezzo di Offerta e il prezzo per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e gli alti dirigenti, e persone affiliate.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Coordinatori dell'Offerta

Le Azioni Veneto Banca saranno collocate direttamente dall'Emittente, anche in qualità di coordinatore dell'Offerta, attraverso tutte le proprie filiali, nonché dalle banche del Gruppo Veneto Banca e da tutti i promotori finanziari del Gruppo.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà presentando la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta presso la sede o le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane del Gruppo Veneto Banca, ovvero per il tramite degli Intermediari Aderenti, entro il Periodo di Offerta.

L'adesione da parte del Pubblico Indistinto avverrà presentando la Scheda di Adesione presso la sede o le filiali o i promotori finanziari delle banche italiane del Gruppo Veneto Banca, entro il Periodo di Offerta.

5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia

Per quanto a conoscenza dell'Emittente non esistono impegni di sottoscrizione e/o di garanzia da parte di soggetti terzi.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Non applicabile.

CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Ammissione alla negoziazione delle Azioni Veneto Banca oggetto dell'Offerta

Le Azioni Veneto Banca oggetto della presente Offerta non sono né saranno quotate in alcun mercato regolamentato, né in sistemi multilaterali di negoziazione, né tramite internalizzatori sistematici.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

L'Emittente non possiede strumenti finanziari, della stessa classe di quelli oggetto dell'Offerta, ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o equivalenti.

6.3 Altre operazioni

Non sono previste in prossimità dell'Aumento di Capitale altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto dell'Offerta. Si ricorda che in data 30 giugno 2014 verranno emesse n. 9.303.797 azioni ordinarie Veneto Banca per effetto dell'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario esercitata dall'Emittente in data 30 aprile 2014.

6.4 Nome ed indirizzo dei soggetti che si sono assunti l'impegno ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Nessun soggetto ha assunto l'impegno ad agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta.

6.5 Stabilizzazione

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

CAPITOLO VII – POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PRECEDONO ALLA VENDITA

7.1 Informazioni sui soggetti che offrono le Azioni

Non applicabile.

7.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti da ciascuno dei possessori degli strumenti finanziari che procedono alla vendita

Non applicabile.

7.3 Accordi di *Lock-Up*

Non applicabile.

CAPITOLO VIII – SPESE LEGATE ALL’OFFERTA

I proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale, assumendo l’integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati in un importo massimo di circa Euro 499 milioni. L’ammontare complessivo delle spese è stimato in un importo di circa Euro 700.000,00.

Non sarà addebitata alcuna spesa ai sottoscrittori.

CAPITOLO IX – DILUIZIONE

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli aventi diritto che decideranno di aderirvi sottoscrivendo la quota di loro competenza.

Gli azionisti e gli Obbligazionisti che invece decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione di una percentuale massima pari al 10,96% (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e considerando già avvenuta l'emissione delle azioni derivanti dalla conversione del POC).

Inoltre, ipotizzando l'integrale assegnazione delle Azioni Aggiuntive e delle azioni aggiuntive derivanti dal POC, gli aventi diritto che decidessero di non sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione di una percentuale massima pari al 13,34% (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, considerando già avvenuta l'emissione delle azioni derivanti dalla conversione del POC e non considerando l'emissione di ulteriori nuove azioni).

A tal riguardo si ricorda che la possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sul capitale sociale detenuto da ciascun Socio, consistenti nella riduzione della quota di capitale detenuta per effetto dell'ingresso di nuovi soci o, nei limiti previsti dalla legge, della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei soci esistenti, sono immanenti alla forma sociale dell'Emittente, che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile. Tale profilo di rischio, sebbene i relativi effetti, stante il principio del voto capitario applicabile alle banche popolari aventi natura di cooperativa, siano circoscritti ai soli aspetti economici, può tradursi di fatto nel rischio di una momentanea riduzione di redditività delle azioni determinata dall'eventuale ritardo sui ritorni del nuovo capitale investito, nonché in ragione delle differenze tra prezzo di emissione e valore patrimoniale delle azioni, nel rischio di effetti redistributivi del valore tra vecchi e nuovi azionisti nel caso di mancato esercizio del diritto d'opzione.

CAPITOLO X – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

10.1 Consulenti menzionati nella Nota Informativa

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'emissione.

10.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di Revisione

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione che siano state sottoposte a revisione contabile.

10.3 Eventuali pareri o relazioni redatte da esperti inseriti nella Nota Informativa

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

10.4 Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.